

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

80° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 37
2 ^a - Giustizia	» 42
3 ^a - Affari esteri.....	» 48
5 ^a - Bilancio.....	» 57
7 ^a - Istruzione.....	» 59
11 ^a - Lavoro.....	» 66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 77

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	<i>Pag.</i> 3
9 ^a (Agricoltura) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 36

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 80
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 82
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 89
RAI-TV - Accesso.....	» 90

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 91
--------------------	----------------

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

15^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 novembre scorso.

Il presidente GRILLO avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, riferiti alle disposizioni soppresse dalla Camera dei deputati. Dichiarò peraltro inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.37 e 1.38 ai sensi dell'articolo 104, secondo periodo, del Regolamento, in quanto non in diretta correlazione con il testo modificato dalla Camera dei deputati.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore TURRONI illustra tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi.

Il relatore SPECCHIA ringrazia i presentatori delle proposte emendative, che hanno il merito di aver inteso richiamare l'attenzione dei compo-

menti delle Commissioni su alcune tematiche di grande rilievo, tenuto conto dell'esigenza, da più parti riconosciuta, di rivedere la normativa introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 22 del 1997. Senonchè, anche alla luce dell'esigenza di approvare definitivamente in tempi rapidi il disegno di legge in titolo, che come è noto reca disposizioni di grande rilievo in materia di infrastrutture nonché di denuncia di inizio attività per quanto attiene alla normativa edilizia, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, e ciò a prescindere dal merito delle tematiche toccate da ciascuna proposta emendativa.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, facendo presente che le modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997 che si ritengono necessarie potranno formare oggetto del testo unico che il Governo adotterà sulla base del provvedimento legislativo di delega attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole dei senatori Verdi sull'emendamento 1.5, volto a modificare la definizione di produttore di rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Dopo che il presidente GRILLO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni respingono l'emendamento 1.5.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni ad approvare l'emendamento 1.6, con il quale i senatori Verdi mirano ad introdurre nell'ordinamento il principio per cui è produttore di rifiuti anche chi effettui operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.6.

La senatrice DONATI annuncia, a nome del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 1.7, mirante ad introdurre un'opportuna precisazione nella definizione di produttore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 22. Chiede quindi che su tale emendamento le Commissioni si pronuncino, previa verifica del numero legale.

Il senatore MONTINO, nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.7, la cui portata peraltro appare essere di natura eminentemente tecnica e non certo politica, chiede al Presidente chiarimenti in ordine alla declaratoria di inammissibilità degli emendamenti presentati dal senatore Giovanelli, insieme con altri senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Il presidente GRILLO fa presente al senatore Montino che gli emendamenti in questione sono stati dichiarati inammissibili in quanto non direttamente correlati con il testo modificato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del numero legale, le Commissioni respingono l'emendamento 1.7.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole dei senatori Verdi sull'emendamento 1.8, volto anch'esso ad introdurre una necessaria rettifica al testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 22.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.8.

La senatrice DONATI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.9, mirante a dare una migliore definizione della figura del produttore di rifiuti.

Il senatore MONTINO invita la maggioranza ad accogliere gli emendamenti volti a migliorare obiettivamente la vigente normativa sui rifiuti, senza arroccarsi su posizioni che impediscono il reale esame di proposte emendative ispirate al buon senso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 viene respinto dalle Commissioni.

Il senatore TURRONI chiede di parlare per un richiamo al Regolamento, facendo presente che il testo della direttiva 75/442/CEE, citata dall'emendamento 1.10, da lui presentato insieme agli altri senatori del gruppo dei Verdi-L'Ulivo, non risulta riportato nel fascicolo di documentazione relativo alla normativa comunitaria.

Il presidente GRILLO, nel far presente al senatore Turrone che non può parlarsi in questo caso di richiamo al Regolamento, sottolinea che, nel caso di specie, la direttiva 75/442/CEE è contenuta nell'emendamento 1.10, e non già dal testo in esame cui il fascicolo di documentazione si riferisce.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.10, mirante anch'esso ad introdurre una più compiuta definizione della figura di produttore di rifiuti.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.10.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GRILLO avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi, in seduta notturna, stasera alle ore 21,30, per proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 374-B.

La seduta termina alle ore 16,30.

16^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore TURRONI dichiara di ritirare l'emendamento 1.11.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.12 tendente a chiarire che al ciclo di produzione può seguire anche un ciclo di trasformazione della composizione dei rifiuti.

Posto ai voti, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.12.

Il senatore TURRONI sottolinea la validità dell'emendamento 1.13 che, nell'ottica del rafforzamento delle procedure e delle norme previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997, precisa che nella nozione di produttore vadano inclusi i soggetti che hanno effettuato, anche a fini professionali, determinate operazioni relative ai rifiuti.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.13.

La senatrice DONATI invita le Commissioni ad approvare l'emendamento 1.14, diretto a specificare che produttore è anche la persona che in una fase avanzata del ciclo abbia effettuato operazioni di trattamento dei rifiuti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 è respinto.

Il senatore TURRONI annuncia quindi il voto favorevole del gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.15, volto ad includere anche il produttore iniziale nella definizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.15.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.16 che interviene sul modello unico di dichiarazione con l'obiettivo di estendere il numero dei soggetti tenuti ad adempiere alcuni obblighi di dichiarazione che consentano il controllo, sia pur cartaceo, dell'intero ciclo dei rifiuti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.17, mirante ad una più compiuta definizione degli obblighi dichiarativi aventi ad oggetto le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.17.

La senatrice DONATI invita ad approvare l'emendamento 1.18 con il quale si propone di modificare il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, facendo rinvio alle norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.18.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.19, mirante ad una più attenta individuazione dei soggetti tenuti a comunicare annualmente le caratteristiche dei rifiuti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.20, volto ad esonerare dagli obblighi di dichiarazione gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a lire 13 milioni.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.20.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.21, volto a precisare che le comunicazioni previste siano effettuate entro il 30 aprile di ogni anno.

Posto ai voti, l'emendamento 1.21 risulta respinto.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.22, diretto a rendere semestrale l'obbligo di comunicazione, attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.22.

La senatrice DONATI invita le Commissioni ad approvare l'emendamento 1.23, con il quale i senatori del gruppo dei Verdi propongono una modifica del volume di affari degli imprenditori agricoli esonerati dagli obblighi di dichiarazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 è respinto.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.24, diretto ad esonerare dagli obblighi di comunicazione gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a lire 12 milioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.24.

Il senatore TURRONI annuncia infine il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.25, volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Posto ai voti, l'emendamento 1.25 risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 24,03.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 374-B**Art. 1****1.1**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Nell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con il termine "disfarsi" si intende:

a) in caso di smaltimento l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

b) in caso di recupero l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

14-ter. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Sostituire i commi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:

«14-bis. Nell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con il termine "disfarsi" si intende:

c) in caso di smaltimento l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

d) in caso di recupero l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

14-ter. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

c) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

d) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Nell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, le parole "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sot-

toposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati Be C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

14-ter. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 14-bis per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI PAOLO

Sostituire i commi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:

«14-bis. Nell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, le parole "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" si interpretano come segue:

d) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati Be C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

e) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostanze, materiali o beni;

f) "abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

14-ter. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 14-bis per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

c) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

d) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.5

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto in qualsiasi momento i rifiuti di cui alla lettera a) ed il soggetto che a qualsiasi titolo ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti».

1.6

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) produttore: chiunque produca i rifiuti di cui alla lettera a) e chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti».

1.7

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo la parola: "produttore" sostituire la parola "persona" con le seguenti: "qualunque soggetto, persona o impresa, pubblica e privata"».

1.8

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis – Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole "produttore: la persona" inserire le seguenti: "nonché il produttore iniziale"».

1.9

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis – Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "la persona" fino a: "mutato" con le seguenti: "colui che, con la propria attività, ha prodotto, anche successivamente rifiuti e colui che ha effettuato operazioni di miscuglio, pretrattamento o tali da modificare"».

1.10

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: "la cui attività" fino alla fine della lettera con le seguenti: "fisica o giuri-

dica di cui all'articolo 1, lettera *b*, della direttiva 75/442/CEE, ed il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"».

1.11

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: "attività" inserire la seguente: "professionale"».

1.12

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "ha prodotto" inserire le seguenti: "anche successivamente"».

1.13

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: "effettuato" inserire le seguenti: "anche a fini professionali"».

1.14

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: "che ha effettuato" con le seguenti: "che anche successivamente abbia effettuato"».

1.15

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "compreso il produttore iniziale"».

1.16

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, premettere il seguente periodo: "Ogni anno, attraverso la presentazione del Modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni, tutti i soggetti che effettuano professionalmente attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, nonché quanti svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi o i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c*), *d*), *e*), *g*) devono dichiarare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti annualmente dalla propria attività professionale. Tale obbligo non si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire dieci milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, ai piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di due dipendenti"».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «chiunque» fino a: «dipendenti»

1.17

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sostituire il comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, con il seguente:

"3. Qualsiasi soggetto svolga a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e), g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quattordici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.18

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sostituire il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con il seguente:

"3. Tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e), g), sono tenuti, secondo le modalità dettate dalle leggi dello Stato recanti norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale, a dare comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume

di affari annuo non superiore a lire dodici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.19

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sostituire il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con il seguente:

"3. Qualsiasi soggetto svolga a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e), g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo coloro i quali esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.20

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sostituire il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con il seguente:

"3. Sono tenuti a dare comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dalla propria attività professionale

tutti coloro che effettuano attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e), g), la comunicazione deve essere data annualmente e le modalità della stessa sono stabilite dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. . Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire tredici milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio"».

1.21

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: "effettua" fino a: "predette attività" con le seguenti: "svolge, anche a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e), g) sono tenuti a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle suddette attività».

1.22

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: "annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70" con le seguenti: "semestralmente attraverso il Modello unico di dichiarazione ambientale"».

1.23

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da "annuo" fino a "e, limitatamente" con le seguenti: "mensile di un milione e centomila lire, nonché, limitatamente"».

1.24

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: "quindici milioni" con le seguenti: "dodici milioni"».

1.25

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con i seguenti:

"1. Chiunque rientra nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

1-bis. Le annotazioni devono essere effettuate dai produttori entro quattro giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, dai soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro quattro giorni dalla effettuazione della transazione relativa. I soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento debbono effettuare le annotazioni entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.26

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ed i soggetti di cui all'articolo 11 comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.27

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis – Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Chiunque produca rifiuti, chiunque raccolga e trasporti rifiuti a titolo professionale ovvero svolge le operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.28

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I soggetti che svolgono una delle seguenti attività: produzione dei rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, recupero e trattamento dei rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro sette giorni dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento contestualmente alla presa in carico dei rifiuti"».

1.29

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare giornalmente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale del catasto"».

1.30

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni sostituire la lettera *a*) con le seguenti:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi, entro sette giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo».

1.31

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera *b*) con le seguenti:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto almeno entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto,

b-bis) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti prodotti da terzi almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del trasporto».

1.32

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis – All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera *c*) con le seguenti:

c) per i commercianti e gli intermediari, entro sette giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti non pericolosi;

c-bis) per i commercianti e gli intermediari, entro cinque giorni dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti pericolosi».

1.33

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) per gli impianti che effettuano lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico».

1.34

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: »per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati».

1.35

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, sostituire le parole "sono conservati per cinque anni" con le seguenti: "sono conservati per venti anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite da un comitato tecnico scientifico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei produttori, delle camere di commercio, delle associazioni ambientaliste, della Guardia di finanza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di garantire la miglior tenuta possibile delle informazioni relative al ciclo dei rifiuti. La nomina dei componenti del comitato è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.36

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, sostituire la parola "cinque" con la seguente: "dieci"».

1.37

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una commissione di studio per l'elaborazione di un protocollo finalizzato all'adozione di registri su supporto informatico, composta da cinque esperti, tre dei quali nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente, uno dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e uno nelle camere di commercio. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un cinquecentomila euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. I registri informatici non possono comunque essere sostitutivi dei registri di cui all'articolo 12 comma 1 e non possono essere adottati per le operazioni di smaltimento in discarica dei rifiuti"».

1.38

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA,
CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis – All'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 3-*bis* con il seguente:

"3-*bis*) i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima e devono essere conservati per venti anni, ad eccezione di quelli relativi al conferimento in discarica dei rifiuti che debbono essere conservati ai sensi del comma 3"».

1.39

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA,
CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi" con le seguenti: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 3 tonnellate di rifiuti non pericolosi e mezza tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.40

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sopprimere le parole: "e una tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.41

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. È autorizzata per il triennio 2003-2005 la sperimentazione della tenuta dei registri mediante supporto informatico. A tal fine è costituita una apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il compito di scegliere un campione dei soggetti tenuti alla tenuta dei registri per l'avvio della sperimentazione e di definire le linee guida per garantire la rappresentatività delle informazioni tenute attraverso supporto informatico, la loro disponibilità in qualsiasi momento per le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo e la immediata disponibilità per l'autorità giudiziaria che ne facesse richiesta. La sperimentazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al termine la commissione provvede a redigere una apposita relazione dal Governo e al Parlamento al fine di apportare eventuali modifiche o integrazioni al sistema e di valutare l'estensione alla totalità dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri. In ogni caso l'informatizzazione delle informazioni non sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri cartacei e non si applica ai conferimenti in discarica o alle informazioni concernenti rifiuti pericolosi. La nomina dei componenti della commissione è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 21002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.42

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle vidimazioni dei registri di carico e scarico non si applica la procedura determinata dalla disciplina vigente per le scritture contabili».

1.43

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. aggiungere il seguente:

«6-bis. Il modello uniforme di registro di carico e scarico non può essere integralmente sostituito dalla tenuta di documenti esclusivamente tramite supporto informatico».

1.44

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. È vietato a partire dal 31 gennaio 2002 l'utilizzo dei registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, della legge 9 novembre 1998, n. 475 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Le informazioni in esse contenute devono, tramite il supporto dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, essere trasferite su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato"».

1.45

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Allo scadere dei termini di legge per la tenuta dei registri, le informazioni in essi contenute devono essere trasferite a cura del soggetto obbligato su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche"».

1.46

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto *compost* da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La privativa non si applica inoltre alle attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma"».

1.47

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Limitatamente ai seguenti casi non si applica la privativa di cui al comma 1:

a) attività di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 22, comma 11 con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione, con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti, siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti;

b) per le attività di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma.

Nel caso in cui non si verifichi anche una delle condizioni di cui alla lettera a), si applica il regime di privativa relativa alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 della presente legge"».

1.48

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. La privativa di cui al comma 1 si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti, ad eccezione delle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati"».

1.49

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. è sostituito dal seguente:

"7. Non si applica la privativa di cui al comma 1 alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22 comma 11"».

1.50

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 28, comma 7 secondo periodo, le parole da: "l'interessato" fino a: "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "almeno novanta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile di smaltimento o di recupero, l'interessato"».

1.51

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono nominati i membri del Comitato nazionale dell'Albo composto da 15 membri esperti nella materia designati rispettivamente:

- a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente;
- c) uno dal Ministro della salute;
- d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
- e) tre dalle regioni;

- f) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
- g) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori.

Il Comitato ha potere deliberante"».

1.52

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

h) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

i) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente;

j) uno dal Ministro della salute;

k) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

l) tre dalle regioni;

m) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

n) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie degli autotrasportatori"».

1.53

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, comma 3, lettere b) e c), sostituire le parole: "da un funzionario o un dirigente esperto in rappresentanza" con le seguenti: "da un esperto nominato tra i funzionari o dirigenti e, in assenza, da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste"».

1.54

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dai seguenti:

"4. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di dieci chilogrammi al giorno o di dieci litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.

4-bis. L'iscrizione è condizione per la possibilità di effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

4-ter. L'iscrizione va rinnovata annualmente al fine di sostituire l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti. L'iscrizione va in ogni caso rinnovata ogni cinque anni, ed il tale ipotesi non sostituisce la suddetta autorizzazione. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.55

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da esse o da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinque chilogrammi al giorno o di cinque litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni quattro anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commer-

cio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.56

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa:

a) le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;

b) le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti;

c) le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».

1.57

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 5, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" aggiungere le seguenti: "necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto"».

1.58

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "da chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità quotidiana di cui al comma 4 se effettuati dal produttore degli stessi rifiuti nonché dalle imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.59

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "dalle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».

1.60

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" sostituire le parole "dalle imprese di cui al comma 4" con le seguenti: "o delle regioni dai soggetti di cui al comma 4"».

1.61

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 6, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello Stato" inserire le seguenti parole: "dai soggetti che devono iscriversi all'Albo"».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «dalle imprese di cui al comma 4».

1.62

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "rinnovata ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovata annualmente"».

1.63

TURRONI, DONATI, MONTINO, DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungere, in fine il seguente periodo: "È esclusa la possibilità per i consorziati di farsi rappresentare in assemblea attraverso delega"».

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE
9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)
12^a (Igiene e Sanità)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sugli aspetti sanitari e organizzativi connessi all'encefalopatia spongiforme bovina

Il presidente TOMASSINI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e considerato che il lasso di tempo residuo non consentirebbe al ministro Sirchia la completa esposizione delle tematiche all'ordine del giorno, rinvia lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

56^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Cheli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dopo una breve introduzione del Presidente PASTORE, ha la parola il professor Cheli che svolge le sue considerazioni sul tema oggetto dell'indagine.

Seguono gli interventi dei senatori FISICHELLA, MANCINO, MAGNALBÒ e VILLONE, nonché del Presidente PASTORE, ai quali replica il professor Cheli.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il professor Cheli e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole).

Il relatore MALAN ricorda i recenti episodi sui quali si fondano la necessità e l'urgenza del provvedimento emanato dal Governo, teso a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN illustra nel dettaglio le disposizioni del decreto-legge n. 374 e le modifiche approvate dalla Camera dei deputati soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni integrative del codice penale, attraverso le quali si introduce la punibilità di coloro che compiono atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, anche all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di una istituzione o di un organismo internazionale, e su quelle che escludono la punibilità di alcune attività sotto copertura compiute dagli ufficiali di polizia giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.

L'articolo 5, per sciogliere l'ambiguità della attuale formulazione del comma 2, ritiene che si potrebbe sostituire la parola «salvo» con la parola «sempre».

Si riserva quindi di formulare un parere favorevole con le osservazioni da lui svolte e con le altre che emergeranno nel corso dell'esame.

Il presidente PASTORE, ricordando che la Camera dei deputati ha apportato rilevanti modifiche al testo del decreto-legge emanato dal Governo, con riguardo all'articolo 1, capoverso articolo 270-bis, al comma 1, osserva che il riferimento all'eversione dell'ordine democratico rende

ambigua la portata del precetto ed equipara, ai fini di una medesima sanzione penale, fattispecie non omogenee: gli atti con finalità di terrorismo e gli atti di eversione dell'ordine democratico. Riguardo all'articolo 1, capoverso articolo 270-ter, comma 1, poi, si dovrebbe precisare la necessità della ricorrenza di una condizione di dolo specifico. Infine, si dovrebbe precisare che il provvedimento in titolo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, al fine di evitare, a causa dei tempi necessari per la materiale pubblicazione e conseguente conoscibilità del decreto, che le previsioni in esso contenute possano avere un'impropria efficacia retroattiva, in violazione di quanto previsto dell'articolo 25 della Costituzione.

Il senatore BOSCETTO condivide le osservazioni esposte dal Presidente. Il senatore VILLONE, rilevando che il testo con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in più parti differisce sostanzialmente rispetto a quello originario del Governo, fa notare come la formulazione del comma 1 dell'articolo 270-bis risultante da dette modifiche, potrebbe far sorgere il dubbio che la precisazione secondo la quale viene punito il proposito di compiere atti di violenza sia riferita ai soli atti con finalità di terrorismo e non a quelli di eversione dell'ordine democratico.

Il presidente PASTORE ritiene opportuno proseguire l'esame in presenza di un rappresentante del Governo competente per materia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI e altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 novembre.

Il senatore EUFEMI ritiene che il disegno di legge n. 795, presentato dal Governo, si muove nella direzione di correggere i gravi squilibri che si sono determinati nel Mediterraneo e che contribuiscono ad aggravare i problemi nei rapporti Nord-Sud. Dal momento che l'immigrazione, come si è presentata nel nostro Paese, rappresenta un fattore di debolezza, piuttosto che di ricchezza, è opportuno far prevalere i vincoli europei, in particolare quelli derivanti dagli accordi di Schengen che impongono re-

sponsabilità ai singoli Stati e una azione previsiva capace di governare il fenomeno e di valorizzarlo nelle sue potenzialità.

Occorre tenere conto, fra l'altro, dei princìpi affermati dall'articolo 10 della Costituzione, in base al quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, privilegiando i flussi migratori dai paesi che abbiano firmato specifici trattati bilaterali internazionali.

Il provvedimento governativo offre un'ottima base di partenza, ma è necessario soffermare l'attenzione sulla regolarizzazione dei lavoratori già presenti in Italia (articolo 4) e sull'inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro (articolo 16). A tale riguardo, se si intende consentire l'emersione del lavoro clandestino, non ha senso limitare la durata del permesso di soggiorno di coloro i quali sono entrati nel nostro Paese per motivi turistici o di studio e che successivamente hanno trovato lavoro. Non si tratterebbe in ogni caso di una sanatoria indiscriminata, bensì della concessione di un periodo limitato (per esempio, sei mesi) per stipulare un regolare contratto di lavoro. L'esclusione della possibilità di regolarizzazione, del resto, con tutta probabilità non eviterebbe la permanenza di queste persone sul territorio dello Stato in posizione clandestina.

L'istituto dello *sponsor*, soppresso dal testo governativo, ove mantenuto rappresenterebbe una corsia preferenziale per quegli stranieri che si sono formati all'estero sulla base di programmi proposti da enti pubblici, consentendo la permanenza in Italia per il tempo necessario alla ricerca di lavoro, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Suggerisce infine di considerare positivamente la posizione di quei minori che, avendo trovato accoglienza nei centri sostenuti anche con risorse pubbliche, hanno trovato lavoro prima di raggiungere la maggiore età, e la possibilità del ricongiungimento dei figli dello straniero in presenza di altri figli che possano provvedere al proprio sostentamento.

In conclusione, annuncia la presentazione di alcuni emendamenti in relazione alle questioni testé illustrate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE

Il PRESIDENTE propone di organizzare l'esame del disegno di legge n. 776 in modo da garantire la più ampia compartecipazione delle Commissioni industria e lavoro, competenti in sede consultiva, data la particolare configurazione del testo. Ciò si potrebbe realizzare, fra l'altro, fissando termini per emendamenti anche differenziati per i diversi gruppi di articoli, così che essi vengano a scadere, per le parti di rispettivo interesse, solo dopo che le Commissioni 10^a e 11^a avranno reso il proprio parere. Inoltre, il meccanismo di sostituzione dei membri della Commissione, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, potrà essere utilizzato, in accordo con le commissioni interessate, fino agli sviluppi più estesi,

in particolare attribuendo l'incarico di relatore in 1^a Commissione (e quindi in Assemblea), per gli articoli di competenza, a senatori appartenenti a quelle commissioni, che potrebbero essere gli estensori dei rispettivi pareri.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE annuncia, in conformità alle decisioni assunte nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, che l'ordine del giorno sarà integrato sin dalle sedute successive, con i seguenti disegni di legge: 863, «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»; 892, «Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini»; 428, «Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

La Commissione prende atto.

VARIAZIONE DI ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di giovedì avrà inizio alle ore 15 anziché alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE annuncia la convocazione di una ulteriore riunione della Sottocommissione pareri, domani, mercoledì 28 novembre, alle ore 13,50.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso sarà integrato, a partire dalla seduta pomeridiana di domani, con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 375 e n. 475 in materia di amministrazione di sostegno.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(568) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre scorso. Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore FASSONE presenta – e la Commissione ammette – gli emendamenti 1.100, 2.0.2 e 2.0.3, da lui predisposti sulla base del mandato conferitogli nella scorsa seduta.

Il senatore ZANCAN prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) – già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 novembre 2001 – volta a prevedere in particolare che, se l'interessato è detenuto, egli possa chiedere di essere sentito per-

sonalmente con l'istanza con cui chiede la concessione del beneficio della liberazione anticipata ed a stabilire che in tale ipotesi l'udienza deve svolgersi presso l'istituto penitenziario, salvi gravi ed obiettivi impedimenti. Sottolinea come la prospettata riformulazione concordi con la soluzione suggerita dal relatore Fassone con l'emendamento 1.100 per quanto riguarda i termini entro cui deve essere presentata l'istanza e se ne differenzi invece in quanto configura come ordinaria l'ipotesi dello svolgimento dell'udienza presso l'istituto penitenziario, se il condannato chiede di essere sentito personalmente.

Il senatore CENTARO sottolinea come la riformulazione prospettata dal senatore Zancan per l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) gli appaia convincente e come la stessa permetterebbe di ottenere rilevanti benefici sul piano organizzativo, consentendo di ridurre il ricorso alle traduzioni.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO manifesta alcune perplessità sulla riformulazione in questione e riterrebbe opportuno lasciare un maggior spazio alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza circa la scelta del luogo di svolgimento dell'udienza.

Il relatore FASSONE sottolinea di avere predisposto gli emendamenti che sono stati testé ammessi dalla Commissione esclusivamente in considerazione del mandato ricevuto e ribadisce di non condividere il merito della proposta contenuta nell'emendamento 1.100, così come quello della proposta da ultimo avanzata dal senatore Zancan, rispetto alle quali continua a giudicare preferibile la soluzione proposta con il testo del disegno di legge in titolo.

Peraltro, con specifico riferimento alla diversa impostazione che sembra comunque prevalere nell'ambito della Commissione, osserva che, qualora essa si traducesse in una formulazione normativa che imponesse al magistrato di sorveglianza di tenere obbligatoriamente l'udienza in carcere nei casi in cui il condannato detenuto chiede di essere sentito personalmente, tale soluzione non potrebbe che ripercuotersi in maniera fortemente negativa sul funzionamento degli uffici di sorveglianza.

Il senatore CENTARO richiama invece ancora una volta l'attenzione sui benefici che in termini organizzativi, relativamente alla problematica delle traduzioni, deriverebbero dalla soluzione prospettata dal senatore Zancan in relazione all'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO sottolinea come il magistrato di sorveglianza sia assai di frequente presente in carcere, per cui lo svolgimento dell'udienza presso l'istituto penitenziario non comporterebbe eccessivi problemi di carattere organizzativo.

Il senatore CALVI ritiene preferibile la soluzione prospettata con l'emendamento 1.100 del relatore, in quanto essa rimette alla discrezionalità

del magistrato la decisione circa la soluzione preferibile sul piano organizzativo.

Il senatore CONSOLO osserva che, in mancanza di un'indicazione specifica da parte del legislatore, ben difficilmente le udienze per la concessione della liberazione anticipata si svolgerebbero negli istituti penitenziari.

Il senatore ZANCAN sottolinea l'opportunità che il magistrato di sorveglianza, a prescindere dal problema specifico ora in discussione, sia comunque presente il più possibile all'interno degli istituti penitenziari e ribadisce con forza le ragioni per cui non condivide il disposto del disegno di legge n. 568 in quanto consentirebbe che ad una prima decisione sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata si possa arrivare senza un preventivo contraddittorio. Essendo in gioco la libertà personale dell'interessato, ritiene infatti che una simile soluzione presenterebbe profili di illegittimità costituzionale, oltre ad essere a suo avviso inaccettabile nel merito.

Il senatore MARITATI giudica equilibrata la soluzione proposta con l'emendamento 1.100 del relatore e sottolinea che essa permette di tener conto delle concrete esigenze degli uffici di sorveglianza.

Il senatore GUBETTI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Zancan e considera preferibile una formulazione normativa che indichi chiaramente la preferenza del legislatore per lo svolgimento presso l'istituto penitenziario dell'udienza avente ad oggetto la concessione del beneficio della liberazione anticipata, nel caso in cui il condannato detenuto chieda di essere sentito personalmente.

Anche il senatore BOBBIO si esprime a favore di quest'ultima soluzione, a condizione che però al magistrato di sorveglianza sia lasciata la possibilità di apprezzare circostanze particolari e di disporre in questi casi la traduzione del detenuto.

Nello stesso senso si esprime il senatore ZICCONI, che sottolinea sia le modalità con cui attualmente si svolgono le udienze in materia di liberazione anticipata, sia i vantaggi che sul piano organizzativo deriverebbero da una riduzione della necessità di fare ricorso alle traduzioni.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene comunque necessaria una riflessione anche sulle ragioni a sostegno della formulazione di partenza del disegno di legge n. 568 e prospetta l'opportunità di una soluzione che faccia salva la possibilità, a richiesta del condannato detenuto, che il magistrato di sorveglianza provveda sull'istanza di concessione della liberazione anticipata senza la presenza delle parti, assicurando però in questo caso all'istante che, in caso di rigetto della richiesta, questa potrà essere

ripresentata e dovrà essere esaminata nel merito con esclusione dell'applicabilità della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

Il senatore ZANCAN ribadisce la sua convinzione che decisioni *de libertate* non possono essere assunte senza un contraddittorio preventivo.

Modifica poi l'articolo 1.1 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo), sul quale il relatore FASSONE esprime parere contrario, mentre il sottosegretario di Stato VALENTINO si rimette alla Commissione.

Seguono interventi, in sede di dichiarazione di voto, del senatore CALVI, del senatore CENTARO, del senatore BRUTTI e del senatore ZANCAN.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 568**Art. 1****1.1** (Nuovissimo testo)

ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

Art. 69-bis – (Procedimento in materia di liberazione anticipata) –

1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Non si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 666. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono.

2. Il condannato, nell'istanza di concessione, può chiedere di essere sentito personalmente. Se è detenuto in carcere, l'udienza si svolge presso l'istituto penitenziario. Quando sussistono motivi di necessità, il giudice può disporre la traduzione.

3. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

1.100

IL RELATORE

Al comma 2, all'articolo 69-bis ivi richiamato, sostituire i capoversi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto non diversamente stabilito dalle seguenti disposizioni. Il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. Il condannato può chiedere, contestualmente all'istanza di concessione, di essere sentito personalmente. In tal caso, il magistrato di sorveglianza, se il condannato è detenuto in carcere, può disporre che l'udienza si tenga presso l'istituto penitenziario, dandone i conseguenti avvisi».

Art. 2.

2.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: "nelle materie attinenti" sono inserite le altre: "alla riduzione di pena per la liberazione anticipata"».

2.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

23^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

DANIELI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(368) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FORLANI, ricordando preliminarmente come il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Pianetta e di altri senatori, riproduca il testo di un disegno di legge di iniziativa governativa, il n. 4935, che fu approvato dalla Commissione esteri del Senato sul finire della scorsa legislatura, ma il cui *iter* parlamentare non poté concludersi in tempo utile.

L'accordo oggetto di ratifica tende a promuovere, come evidenziato nel relativo preambolo, un miglior coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nella prospettiva di una loro intensificazione. Occorre al riguardo tener presente che la ricerca israeliana è considerata oggi all'avanguardia in molti settori ad alto contenuto tecnologico, e che è già operante un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra Israele e l'Unione europea.

Passa quindi a dar conto degli articoli dell'accordo, soffermandosi in particolare sull'articolo 2 – che elenca i settori considerati prioritari ai fini delle iniziative di cooperazione prefigurate, dalla medicina, alle biotecnologie, all'agricoltura, fino alle nuove fonti di energia e all'informatica – e sull'articolo 9, che stabilisce che le parti contraenti istituiranno una com-

missione mista per la collaborazione sulla ricerca e sviluppo in campo industriale, scientifico e tecnologico.

In conclusione, prospetta l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni svolte dal relatore sul merito del provvedimento, auspica che da parte del Governo siano forniti chiarimenti sui tempi necessari per provvedere alla ripresentazione dei disegni di legge di ratifica non conclusi nella scorsa legislatura. Al riguardo, osserva come, nello scorcio iniziale della XIV legislatura, la scarsa tempestività del Governo nel far fronte a tale adempimento abbia messo a più riprese la Commissione nella condizione, per evitare dannosi ritardi, di procedere all'esame di disegni di legge di ratifica ancorché fossero di iniziativa parlamentare. Pur trattandosi di testi legislativi di contenuto identico a quello delle proposte governative a suo tempo non concluse, ai fini di un corretto riparto delle responsabilità che competono al Parlamento e all'Esecutivo nel settore delle relazioni internazionali sembra senz'altro preferibile creare le condizioni perché, almeno di regola, l'iniziativa delle ratifiche torni a far capo al solo Governo.

Il senatore MANZELLA si associa alle considerazioni svolte dal senatore Andreotti, osservando come una sollecita definizione dell'*iter* dei vari disegni di legge di ratifica risponda anche, alla stregua del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, a un generale interesse di certezza del diritto, dal momento che la potestà legislativa deve essere esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Il senatore PIANETTA fa presente che, con l'iniziativa da lui assunta di presentare, all'inizio della legislatura, una serie di disegni di legge di ratifica riproducenti il testo di provvedimenti di iniziativa governativa approvati dalla Commissione esteri del Senato nella scorsa legislatura ma il cui *iter* in Parlamento non poté concludersi, egli ha inteso unicamente contribuire ad un più tempestivo avvio dell'attività legislativa. Resta fermo che, una volta esauriti gli adempimenti inerenti alla ripresentazione dei disegni di legge da parte del nuovo Governo, l'iniziativa delle ratifiche dovrebbe tornare a far capo ad esso.

Nel merito del disegno di legge in titolo, concorda con le considerazioni del relatore, e ne auspica la sollecita definitiva approvazione, osservando che esso potrà concorrere efficacemente a promuovere migliori opportunità di sviluppo nel Medio Oriente e, per tale via, contribuire all'instaurazione di una prospettiva credibile di pace.

Il senatore MARTONE rileva come, in linea di massima, sia plausibile ritenere che l'intensificazione della cooperazione scientifica e tecnologica italo-israeliana possa in prospettiva risultare utile ai fini del progresso socio-economico nell'area mediorientale. Sarebbe peraltro necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione circa la concreta valenza delle iniziative programmate per ciò che attiene ai settori delle biotecnologie, dell'ambiente e dell'informatica.

Sotto il primo profilo, occorre infatti considerare che, non essendo Israele tenuto al rispetto dei vincoli comunitari, in particolare per ciò che attiene al principio di cautela, potrebbero verificarsi pericolose forzature. In materia di cooperazione ambientale, poi, essendo noto che uno dei principali elementi di conflittualità in Medio Oriente è quello dell'accesso alle risorse idriche, andrebbe verificato se le iniziative di cooperazione italo-israeliana allo studio saranno coerenti con l'esigenza di una equilibrata distribuzione delle risorse naturali fra gli Stati presenti nell'area.

Per ciò che attiene infine alla cooperazione nel settore dell'informatica, andrebbe verificato il contenuto concreto dei programmi, trattandosi di tecnologie *dual-use*, suscettibili cioè di applicazioni militari oltre che civili. Infine, per ciò che attiene alla cooperazione nel settore dell'energia, andrebbe precisato che le iniziative non dovranno contraddire la scelta dell'uscita dal nucleare adottata dall'Italia ormai da molti anni.

Il presidente DANIELI fa presente che le questioni sollevate dal senatore Martone potrebbero trovare risposta in un ordine del giorno che fosse presentato in vista dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Il senatore PELLICINI manifesta apprezzamento per l'impianto dell'accordo oggetto della ratifica, che potrà contribuire al rilancio di una prospettiva di sviluppo nel Medio Oriente, essenziale per l'affermazione della pace. Dichiarò inoltre che valuterà la possibilità di presentare un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea, volto, in particolare, a rapportare le iniziative di cooperazione italo-israeliana ad un più generale impegno per lo sviluppo per tutti gli Stati e i soggetti dell'area mediorientale, sulla falsariga dell'esperienza del piano Marshall, significativamente evocata dal Presidente del Consiglio.

Intervenendo in sede di replica, il relatore FORLANI manifesta disponibilità a considerare positivamente un ordine del giorno che richiamasse le preoccupazioni in precedenza manifestate dal senatore Martone.

Il sottosegretario BACCINI osserva come la ratifica di un accordo oggetto di ampio apprezzamento non dovrebbe a rigore essere subordinata a segnali o iniziative relativi alla soluzione di problemi di ben più ampia portata come quelli presenti nell'area medio-orientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(627) Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI il quale ricorda come, soltanto poche settimane fa, la Commissione sia stata chiamata a pronunciarsi su un provvedimento che disponeva il rinvio della rilevazione censuaria degli italiani all'estero sulla base della considerazione che non sarebbe stato possibile disporre di dati attendibili entro la scadenza originaria a causa dell'inadeguatezza delle dotazioni umane e strumentali ordinarie.

Per porre rimedio al problema della scarsa attendibilità delle attuali risultanze anagrafiche relative agli italiani all'estero, nella scorsa legislatura fu presentato dal governo il disegno di legge n. 4721, che fu approvato dalla Commissione esteri del Senato, ma il cui *iter* parlamentare non poté concludersi in tempo utile. Il disegno di legge in esame si caratterizza per un'impostazione sostanzialmente analoga. Viene infatti prevista l'assunzione di un contingente di contrattisti per far fronte alle esigenze di revisione dei dati in possesso delle anagrafi consolari, con un'elevazione però a 350 unità del numero degli impiegati da assumere in via temporanea, rispetto ai 250 previsti dal precedente provvedimento. L'impegno per il rafforzamento delle dotazioni di personale è affiancato poi dalla previsione del conferimento di risorse supplementari per far fronte all'acquisto di dotazioni informatiche destinate alla rete diplomatico-consolare. Il disegno di legge reca inoltre alcune disposizioni di modifica alla legge n. 470 del 1988, che ebbe ad istituire l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In particolare, esse prevedono la cancellazione dagli elenchi dell'AIRE per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, una volta trascorsi cento anni dalla nascita del cittadino, ovvero dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo. Si prevede inoltre che, una volta effettuata la revisione dei dati in loro possesso, le anagrafi consolari trasmettano entro quattro mesi le relative risultanze al Ministero dell'interno, al fine di consentire l'aggiornamento delle anagrafi dei comuni. L'onere previsto per l'attuazione del provvedimento è stato indicato in circa 31 miliardi di lire per l'anno finanziario 2002; si prevede infatti che la spesa sarà concentrata unicamente su tale esercizio, sebbene il termine per la rilevazione sia fissato per il marzo 2003. In relazione a ciò, non è da escludere la necessità, in prosieguo di tempo, di una nuova autorizzazione di spesa.

In conclusione, sottolinea come il provvedimento sia indifferibile per assicurare quella revisione delle risultanze dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che è indispensabile per consentire la concreta attuazione della legge costituzionale che ha introdotto la possibilità dell'esercizio del diritto di voto all'estero.

Si apre la discussione.

Il presidente DANIELI, dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto del provvedimento, che riproduce in larga misura le disposizioni messe a punto dall'Esecutivo alla fine della scorsa legislatura, sottolinea però l'opportunità di un chiarimento circa alcuni nodi problematici. In primo luogo, occorre verificare se sia escluso il rischio che si riproducano disservizi nel rapporto fra le anagrafi consolari e l'AIRE. Al riguardo, ricorda che il dato relativo ai cittadini italiani residenti all'estero risultante dalle rilevazioni delle anagrafi consolari supera di circa un milione di unità le risultanze anagrafiche del Ministero dell'interno. È noto che, mentre i servizi statistici centrali del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno funzionano perfettamente, non altrettanto può dirsi per i servizi anagrafici di molti comuni, che non riescono ad aggiornare tempestivamente i dati in loro possesso relativi ai cittadini italiani all'estero. L'esigenza di pervenire al più presto ad una revisione affidabile dei dati è evidente se si vuole evitare che sia alterata la regolarità delle future elezioni politiche, nelle quali per la prima volta sarà ammesso l'esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero.

In considerazione di ciò, prospetta l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 3, nel senso di prevedere che, una volta effettuata la trasmissione dei dati aggiornati degli schedari delle anagrafi consolari, le anagrafi comunali debbano essere conseguentemente rettificata nei successivi sessanta giorni.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'inopportunità della previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, della cancellazione *ipso iure* dall'AIRE dei nominativi dei cittadini all'estero una volta decorsi cento anni dalla nascita.

Il senatore PIANETTA dichiara di concordare con i rilievi formulati dal senatore Danieli, a conclusione del suo intervento, e dal senatore Andreotti, sottolineando come sia indispensabile pervenire entro un termine certo, e il più possibile ravvicinato, a superare le attuali condizioni di indeterminazione delle risultanze anagrafiche relative agli italiani residenti all'estero.

Il presidente DANIELI prospetta l'opportunità dell'assegnazione di termini differenziati per le anagrafi dei comuni e per la cosiddetta anagrafe residuale del comune di Roma per far fronte alle rettifiche conseguenziali ai dati revisionati che saranno trasmessi dalle anagrafi consolari. Occorre infatti garantire un termine sensibilmente più ampio per l'anagrafe residuale, che deve gestire circa settecentomila posizioni, con un carico di lavoro in sede di verifica presumibilmente molto più elevato di quello degli altri servizi anagrafici.

Dichiara quindi chiusa la discussione.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PELLICINI concorda sull'opportunità dell'eliminazione della previsione della cancellazione degli

ultracentenari dalle liste degli italiani residenti all'estero, come pure sull'esigenza di apporre un termine tassativo per l'inserimento da parte dei servizi anagrafici delle variazioni consequenziali alle rettifiche delle anagrafi consolari.

Il sottosegretario BACCINI sottolinea l'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente DANIELI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 4 dicembre alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Nota informativa del Ministro dell'economia e delle finanze sulle misure adottate per la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati (ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209)

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FRAU, rilevando come la Nota in esame rappresenti la prima informativa al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 25 luglio 2000 n. 209 e, in particolare, sulle attività poste in essere dal Governo, a livello nazionale ed internazionale allo scopo di perseguire attivamente le finalità della legge stessa.

La prima relazione in senso proprio prevista dall'articolo 6 potrà essere presentata fra alcuni mesi, allorché saranno stati raccolti i dati e le valutazioni relative all'intero 2001.

La normativa definisce le modalità della partecipazione italiana all'«Iniziativa HIPC rafforzata», il programma multilaterale adottato in occasione del vertice G7/G8 di Colonia del 1999. Tale programma ha l'obiettivo di rendere pienamente sostenibile l'esposizione esterna dei Paesi più poveri ed altamente indebitati, consentendo la cancellazione del 90 per cento del debito. L'Italia è andata peraltro ben oltre quanto stabilito a Colonia, decidendo di cancellare il 100 per cento dell'intero debito accumulato da questi paesi.

Le condizioni per beneficiare della cancellazione debitoria sono legate al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie ed alla lotta alla povertà.

La legge n. 209 del 2000 consente in particolare di integrare i tradizionali meccanismi di ristrutturazione del debito bilaterale, precedentemente circoscritti alla sola tecnica del riscadenzamento a tassi concessionali – cioè tassi di interesse più bassi rispetto a quelli di mercato – con periodo di rimborso e di grazia – durante il quale vengono pagati i soli interessi – assai lunghi. Queste modalità hanno tra l'altro alcune caratteri-

stiche negative come i pesanti costi amministrativi, l'incertezza prolungata sull'effettivo recupero dei crediti, e l'impossibilità di operare un'eventuale gestione dinamica di questi ultimi.

La legge n. 209 del 2000 individua nel raggruppamento dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA, istituzione facente parte del gruppo della Banca Mondiale) i potenziali soggetti delle misure di riduzione o cancellazione del debito estero. Questa lista, decisa ed aggiornata costantemente in base a criteri oggettivi da parte della Banca Mondiale, comprende attualmente 61 Stati, dei quali 38 (32 dell'Africa sub-sahariana, 4 dell'America Latina e 2 dell'Asia) sono considerati potenzialmente eleggibili all'Iniziativa HIPC rafforzata in base alle apposite valutazioni e dichiarazioni delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI) (Fondo monetario internazionale e Banca Mondiale).

Dal punto di vista politico, economico-finanziario e sociale va segnalato che dei 13 Paesi attualmente classificati dalle IFI quali «*conflict affected countries*» (paesi coinvolti in conflitti armati), 9 Paesi HIPC al momento non sono ancora in grado di beneficiare concretamente dell'iniziativa di cancellazione debitoria, sia a livello multilaterale, sia a livello bilaterale applicativo, non avendo raggiunto il «*decision point*» poiché non in regola con le condizionalità previste dalle IFI e dalla stessa legge n. 209 del 2000.

Giova ricordare che, ai fini del riconoscimento dei benefici, vi sono due tappe fondamentali: il cosiddetto «*decision point*», obiettivo che garantisce una prima, immediata e profonda forma di assistenza finanziaria, e il «*completion point*», momento a partire dal quale il paese è eleggibile alla cancellazione totale del suo debito.

I dati raccolti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale evidenziano che la remissione del debito impegnata a favore di questi paesi nell'ambito dell'Iniziativa HIPC rafforzata ammonta a oltre 34 miliardi di dollari in termini nominali. In aggiunta diversi paesi creditori hanno deciso di cancellare i crediti di aiuto (*Official Development Assistance - ODA*) ed alcuni creditori (pochissimi, fra i quali - in prima linea - l'Italia) hanno deciso di ridurre anche il debito commerciale oltre il livello richiesto dall'Iniziativa HIPC rafforzata.

Per questi paesi, la remissione complessiva del debito, incluso l'alleggerimento debitorio tradizionale, ammonta a oltre 53 miliardi di dollari.

L'Iniziativa HIPC rafforzata si sta rivelando assai utile per avviare una sostanziale opera di sostegno alle popolazioni interessate.

In concreto, l'impatto della remissione del debito legata all'iniziativa dovrebbe consentire di aumentare la spesa sociale nei paesi coinvolti da 4,1 miliardi di dollari nel 1999 a 6,3 miliardi nel 2002.

La legge n. 209 del 2000 indica l'obiettivo di rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati. Per i Paesi HIPC, considerata l'eccezionalità della loro situazione, il Club di Parigi ha accettato che i singoli paesi cre-

ditori possano « su base volontaria e nazionale » fare più di quanto previsto dall' Iniziativa HIPC rafforzata in termini di cancellazione. La stessa legge n.209 del 2000 prevede infatti che, per i Paesi HIPC, è possibile procedere all'annullamento in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi.

Il collegamento con quanto determinato in ambito internazionale, e in particolare in seno al Club di Parigi, è fondamentale, sotto il profilo economico, in quanto consente all'Italia di svolgere un'opera di stimolo costante nei confronti degli altri creditori più esposti e in alcuni casi diversamente orientati rispetto alle ragioni della cancellazione debitoria del Terzo mondo.

L'efficacia del Club di Parigi come foro negoziale e di confronto unico, a livello internazionale, a favore dei Paesi debitori in generale, nonché di quelli HIPC in particolare, risulta manifesta sulla base di considerazioni di natura pratica ed operative. In ogni Intesa multilaterale è infatti presente una clausola cosiddetta di «comparabilità» che il debitore può opporre ai creditori sovrani non membri del Club di Parigi ed ai creditori privati, inclusi quelli del Club di Londra, per chiedere, subito dopo aver firmato l'Intesa al Club di Parigi ed ottenere condizioni di ristrutturazione debitoria analoghe a quelle, generose, concesse dal Club. In pratica migliori sono le condizioni ottenute in sede di Club di Parigi, migliori potranno essere le condizioni che il debitore potrà opporre e pretendere da altri importanti creditori non membri del Club di Parigi.

L'Italia, quale uno dei più importanti creditori bilaterali a livello internazionale, continua da parte sua a svolgere con determinazione nei diversi fori internazionali un ruolo di stimolo attivo affinché tutti i creditori – bilaterali e multilaterali – facciano la loro parte nell'aiutare i paesi poveri maggiormente indebitati.

La posizione di avanguardia internazionale assunta e svolta dall'Italia, anche nell'esercizio della Presidenza del G7/G8 a favore dei paesi «IDA-only», ulteriormente accentuata dalla legge n. 209 del 2000 che ha consentito una accresciuta capacità negoziale da parte del Governo, ha già iniziato ad ottenere risultati concreti inducendo altri Paesi creditori ad operare remissioni debitorie più avanzate rispetto al più recente passato.

Infine, è utile sottolineare, tenuto conto di quanto esposto in precedenza, che un eventuale processo di cancellazione perseguito autonomamente, fuori dal contesto internazionale e quindi, in particolare, fuori dal Club di Parigi non avrebbe alcuna ricaduta positiva né per l'Italia «che si vedrebbe formalmente esclusa da questo rilevante foro multilaterale e perderebbe ogni possibilità di influenzarne le decisioni – né per i paesi debitori.

Questi ultimi, infatti, potrebbero al massimo ottenere benefici marginali da una cancellazione italiana unilaterale, senza peraltro poter contare su una sicura posizione di sostegno a soluzioni di cancellazione più avanzate possibile nel luogo – appunto il Club di Parigi – ove queste possono concretamente e globalmente realizzarsi.

Non appena entrato in vigore il decreto attuativo n. 185 del 2001 sono state avviate le procedure giuridico-finanziarie indispensabili alla conclusione degli Accordi bilaterali di cancellazione debitoria applicativi delle Intese multilaterali firmate al Club di Parigi con i Paesi HIPC che hanno sinora chiesto l'intervento dei creditori.

Nel frattempo il Ministero degli Affari esteri ed Ministero dell'Economia e delle finanze avevano già finalizzato il progetto di accordo quadro di cancellazione debitoria in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 209 del 2000 e nel suo regolamento attuativo, anche alla luce delle norme che regolano la stipula degli accordi internazionali.

Il Club di Parigi ha firmato sinora 17 Intese multilaterali ai sensi dell'Iniziativa HIPC rafforzata. Una diciottesima intesa è stata firmata con l'Etiopia nell'aprile scorso –in base ai cosiddetti «termini Napoli», che prevedono la cancellazione del 67 per cento del debito estero « in attesa che, con ogni probabilità entro fine anno, l'Etiopia raggiunga il «*decision point*», diventando di conseguenza eleggibile alla prima cancellazione debitoria nel quadro HIPC. Ciò consentirebbe di applicare i cosiddetti «termini Colonia», che prevedono la cancellazione del 90 per cento ed oltre, ove necessario del debito eleggibile.

L'Italia ha firmato 15 delle 17 intese in questione, non vantando crediti nei confronti di 2 fra i succitati Paesi HIPC.

I primi Accordi bilaterali di cancellazione debitoria, con la relativa quantificazione delle poste cancellate, dovrebbero essere firmati nelle prossime settimane. Tra i primi in ordine temporale figurano gli Accordi con i 2 paesi HIPC che per primi hanno raggiunto il «*completion point*» dell'Iniziativa, e cioè Uganda e Bolivia.

Oltre agli accordi di cancellazione totale per quei Paesi che hanno raggiunto il «*completion point*», fra breve verranno firmati anche gli accordi bilaterali con Paesi HIPC che hanno superato il «*decision point*». In termini finanziari, la portata delle cancellazioni accordate dall'Italia nei confronti dei paesi giunti al «*completion point*» è ormai giunta a circa 10 mila miliardi di lire, non lontano quindi dai 12 mila miliardi complessivi di *plafond* previsti dalla legge n. 209 del 2000.

In conclusione, sottolinea l'importanza dell'esperienza fin qui maturata sul versante delle cancellazioni del debito estero e il carattere incoraggiante delle prime indicazioni pervenute, prospettando l'opportunità di dar corso eventualmente ad alcune audizioni di esperti, nell'ambito della presente procedura informativa, salvo poi riprendere in esame la materia quando sarà disponibile la relazione per l'intero 2001 prevista dall'articolo 6 della legge n. 209 del 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte favorevole condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore IZZO, in sostituzione del relatore FERRARA, fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di in materia di infrastrutture e rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.35 e 1.37 per i quali sarebbe innanzitutto necessario acquisire elementi per la quantificazione degli oneri connessi, nonché specificare che il termine di vigenza del Comitato tecnico scientifico dovrebbe essere limitato al 2002. Infine, la copertura finanziaria è posta a carico dei Fondi speciali relativi al triennio 2002-2004: è necessario, quindi, che l'approvazione del provvedimento – ove l'emendamento fosse accolto – avvenga esclusivamente dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002.

L'emendamento 1.41 sembra infine comportare maggiori oneri non coperti.

Prende quindi la parola il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la quale dichiara di concordare con le considerazioni del relatore e fa co-

munque presente che, non solo gli emendamenti non sono coerenti con l'impostazione complessiva del provvedimento, ma utilizzano parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, che è intendimento del Governo preordinare ad altre finalizzazioni.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.41 e di nulla osta sugli emendamenti 1.35 e 1.37, a condizione che l'approvazione del provvedimento – ove detti emendamenti fossero accolti – avvenga dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 e comunque che gli organi ivi previsti vengano istituiti per il periodo di un solo anno a decorrere dal 1° gennaio 2002.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, dopo aver dato conto dei risultati della odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, comunica che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 28 novembre, alle ore 15, è integrato con l'esame delle proposte di indagini conoscitive rispettivamente sulle aree depresse e sui fondi strutturali, nonché con l'esame in sede consultiva degli emendamenti all'Assemblea sul disegno di legge 374-B.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani mercoledì 28 novembre alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

38^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(11) PROVERA ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale.

Interviene quindi la senatrice BIANCONI, la quale, dopo aver sottolineato la rilevanza che ha ormai assunto la ricerca scientifica sul genoma umano, che coinvolge non solo aspetti di carattere medico ma implica anche profili di natura etica, rileva altresì come la medesima ricerca sia ancora lungi dal potersi ritenere conclusa, tant'è vero che cospicui finanziamenti ad essa finalizzati sono previsti per i prossimi anni. La stessa società direttamente interessata a questo tipo di ricerca, la statunitense *Celera Genomics*, non ha ancora compiutamente definito il percorso che dovrà seguire.

Di fronte quindi a una realtà di cui ancora non si comprende a pieno la complessità, appare difficile determinare la collocazione della figura del Garante; soprattutto non si devono confondere piani fra loro distinti e che riguardano rispettivamente le esigenze di continuità della ricerca, i problemi giuridici, i profili etici, la tutela della riservatezza. In tal senso la senatrice esprime preoccupazione di fronte all'ipotesi che l'Autorità garante che s'intende istituire venga considerata l'unico strumento di regola-

mentazione della materia. Al riguardo ella indica l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove è stata insediata una commissione di garanti con il compito di coordinare i diversi soggetti interessati: per il settore specifico della ricerca, per i profili legislativi, per le possibili ricadute dal punto di vista delle cure mediche, nonché per il campo della bioetica. Questa visione pragmatica della disciplina della materia consente di unire i diversi punti di vista e di contemperarli, evitando così pericolose fughe in avanti.

Al contrario, la soluzione che si va prospettando in Italia con il provvedimento in titolo rischia di far sorgere una nuova istituzione appesantita da un apparato burocratico che non ne faciliterà i compiti di garanzia in un settore in evoluzione. Al tempo stesso, rimane irrisolto il problema di un adeguato controllo del Parlamento sull'attività dell'Autorità garante, che sarebbe dotata di una eccessiva libertà d'azione, anche su aspetti particolarmente delicati come le campagne di informazione e la conduzione dei *test* genetici, né sono definiti i parametri scientifici, giuridici ed etici ai quali la nuova istituzione dovrebbe attenersi.

In conclusione, ella ritiene che l'esigenza di limitare i poteri dell'istituenda Autorità, di assicurare la partecipazione di altri soggetti alla regolamentazione della materia e di garantire un controllo effettivo del Parlamento, richieda la modifica del disegno di legge e a tale proposito preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore PROVERA evidenzia come il progresso scientifico proceda in maniera più celere di quanto si riesca ad immaginare e come pertanto l'attività legislativa in questo campo debba rincorrere la realtà. Egli assicura che il disegno di legge, di cui è primo firmatario, non intende limitare o dirigere la ricerca scientifica, bensì si prefigge lo scopo di regolamentare la materia affinché le scoperte scientifiche non siano utilizzate in modo improprio o distorto. Ad esempio, una delle numerose implicazioni derivanti dalla conoscenza del genoma umano e riguardanti la vita di tutti gli esseri umani concerne l'atteggiamento delle compagnie di assicurazioni che, se poste in grado di visionare i risultati dei *test* genetici dei loro potenziali assicurati, potrebbero esigere premi più alti dagli individui predisposti a un maggior numero di malattie gravi; anche sotto questo profilo bisogna allora prevedere un'opportuna regolamentazione.

Ad avviso dell'oratore, l'Autorità garante deve dunque rappresentare una istituzione pubblica, autorevole, scientificamente qualificata e indipendente; spetta al legislatore fare in modo che sia tale, affinché possa esercitare le proprie funzioni al servizio di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che non hanno altri mezzi per difendere i loro diritti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Sgarbi

Riprende l'audizione, sospesa il 15 novembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI, la quale esprime la preoccupazione che il Sottosegretario intenda avvalersi dell'indagine conoscitiva in corso per effettuare un esame critico dell'attività dei sovrintendenti e in particolare dei loro interventi nel campo del restauro architettonico. Pur riconoscendo che quest'ultimo è tema assai significativo, ella ritiene che non sia l'unico aspetto rilevante della gestione dei beni culturali e che comunque vada affrontato in forme dialettiche più aperte. Effettivamente il restauro architettonico presenta caratteristiche particolari derivanti dalla natura del patrimonio oggetto di tale attività, un patrimonio fortemente interrelato con il circostante tessuto urbano. Ma proprio da questo punto di vista ella non ritiene sempre criticabili le contaminazioni fra gli stili architettonici delle diverse epoche; contaminazioni che hanno invece consentito ad alcune città italiane di divenire assolutamente straordinarie. Non si tratta quindi di espungere qualsiasi aspetto di contemporaneità dai centri storici, ma di allargare il dibattito a tutti soggetti interessati, evitando che la definizione del «gusto» in campo architettonico venga calata dall'alto ad opera delle autorità preposte al settore, per quanto esse possano essere colte e competenti.

Si rende pertanto necessaria una normativa quadro che detti disposizioni sui restauri architettonici nei centri storici, al fine di prevenire l'assunzione di decisioni di natura estemporanea che implicino possibili cadute di gusto, ma anche con lo scopo di impedire la subordinazione dei competenti organi tecnici al potere politico.

Ella sottolinea inoltre l'utilità di un meccanismo che consenta al Ministero di avvalersi dei molti giovani studiosi esistenti in Italia, considerando che all'interno della struttura ministeriale alcune generazioni – ma anche alcune competenze – sono scarsamente rappresentate. Pur esprimendo pertanto una valutazione positiva sulla stabilizzazione del personale precario recentemente decisa in sede di esame dei documenti di bilancio da parte del Senato, invoca un approccio ai problemi degli organici del Ministero più complessivo, che consenta all'Amministrazione di avvalersi di personale effettivamente investito di compiti e funzioni rilevanti, pur nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa vigente.

Quanto alla complessa tematica del coinvolgimento dei privati nel settore dei beni culturali, dal punto di vista del restauro architettonico ella giudica positiva l'interazione tra pubblico e privato, purché a quest'ultimo sia assegnata la fase di esecuzione e rimanga in capo allo Stato la funzione di tutela che ricomprende anche la valutazione sui singoli progetti. Il Governo dovrebbe allora tenere conto dei soggetti istituzionali

già esistenti, quali l'Istituto centrale per il restauro e il Consiglio superiore dei beni culturali, la cui funzione consultiva non può essere svalutata al di là delle difficoltà contingenti che ne caratterizzano attualmente il rapporto con il vertice politico del Ministero.

Ella ricorda poi come l'articolo 22 del disegno di legge finanziaria, che prevede il coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali, sia stato approvato con la contrarietà dell'opposizione, che a sua volta rifletteva preoccupazioni diffuse tra gli esperti del settore anche all'estero; al riguardo sarebbe stato preferibile uno stralcio della materia al fine di procedere a una sua regolamentazione più complessiva e meditata. Tuttavia, se la privatizzazione si concretizzerà in una estensione dei servizi aggiuntivi in parte già previsti dalla cosiddetta «legge Ronchey», ella si dichiara favorevole ed anzi auspica l'ampliamento di tali servizi diretto, ad esempio, a prevedere una struttura didattica in ogni museo al fine di rafforzare la coscienza del ruolo significativo che i beni culturali hanno soprattutto in un paese come l'Italia. Se invece l'intenzione del Governo si sostanzia nel coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali in un'ottica di maggiore efficienza che l'imprenditoria privata garantirebbe anche in questo settore, l'opposizione non ritiene condivisibile tale linea politica. Non è chiaro infatti quale tipo di gestione dei musei verrebbe realizzato, quale soluzione verrebbe prospettata per la conservazione del patrimonio, in particolare con quali modalità verrebbe regolamentata la restituzione dei beni al termine della concessione e, infine, di quale professionalità sarebbe dotato il personale che verrebbe impiegato nell'ambito di questo nuovo sistema di gestione.

Occorre nel contempo osservare che solo alcuni grandi musei potrebbero interessare l'imprenditoria privata, naturalmente mossa da valutazioni legate al profitto; assai meno appetibili risulterebbero invece i musei di piccole dimensioni, lontani dall'assicurare una redditività utile a coprire i costi e a consentire profitti. Ma anche per quanto concerne le grandi strutture, non è pensabile immaginare un'estensione illimitata della vendita dei biglietti e quindi delle visite, dal momento che anche la fruizione dei beni culturali ha limiti fisiologici che non possono essere oltrepassati in omaggio alla logica del profitto.

Ella ritiene conclusivamente che l'indagine conoscitiva possa avere esiti assai interessanti per la politica dei beni culturali e dichiara di accostarsi a questa iniziativa senza tesi preconcrete, considerandola anzi un'utile occasione per dare la giusta eco alle preoccupazioni già espresse in sede di esame della manovra finanziaria.

La senatrice SOLIANI, nel sottolineare l'esigenza di maggiori sinergie fra il patrimonio culturale e quello giovanile del Paese, rimarca la necessità storico-politica di mettere a punto nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, non solo con riguardo all'architettura del Ministero ma anche e soprattutto, alla luce della stagione di riforme avviata dalla precedente legislatura, in rapporto al nuovo ordito istituzionale.

Al di là della denuncia di situazioni particolarmente critiche quali quelle indicate dal sottosegretario Sgarbi, occorre dunque impegnarsi per tradurre in sistema lo sforzo collettivo volto ad una nuova architettura istituzionale, a garanzia di un codice condiviso per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Paese. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad andare oltre rispetto alle indicazioni del Sottosegretario in favore di una «grammatica di base», per giungere ad una vera e propria «sintassi».

Quanto poi agli invocati controlli sui sovrintendenti, auspica che ad essi non sia sottesa l'intenzione di reintrodurre istanze di carattere centralistico.

Chiede conclusivamente al Sottosegretario di chiarire quanto la tematica dell'architettura istituzionale sia al centro del dibattito politico, a livello centrale e periferico, quanto la maggioranza abbia intenzione di confrontarsi con le regioni e gli enti locali, nonché quanto essa abbia intenzione di stimolare una riflessione diffusa nel Paese sull'esigenza di fornire risposte soddisfacenti a dette tematiche.

Il senatore BRIGNONE richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di individuare nuovi modelli organizzativi in senso dinamico e non statico, affinché siano effettivamente funzionali alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. In tal senso, egli dichiara di condividere la prima parte dell'intervento introduttivo del sottosegretario Sgarbi, laddove ha evidenziato situazioni diverse dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo. In una società post-moderna quale quella attuale, è del resto sempre più difficile raggiungere un rapporto armonico fra passato e presente, conciliando la filologicità dei restauri con le esigenze di contemporaneità, nonché la necessità di diverse destinazioni d'uso con il dovuto rispetto delle opere d'arte.

Quanto invece alla seconda parte dell'intervento introduttivo, in cui il sottosegretario Sgarbi ha richiamato la necessità di mantenere i compiti di tutela allo Stato sulla base di criteri comuni e principi ineludibili, l'oratore dichiara di non condividere il connesso senso di sfiducia nei confronti del processo di maturazione degli enti locali. Se l'esperienza passata legittima infatti dubbi e perplessità, non può non considerarsi che è in atto da qualche anno un processo di maturazione degli enti locali, forse più che delle regioni, teso a superare le condizioni di marginalità del passato. Ipotizza pertanto meccanismi premiali nei confronti di quegli enti locali che abbiano saputo dimostrare sapienza e maturità nella gestione del loro patrimonio, ad esempio salvaguardando l'integrità dei loro centri storici, affidando loro compiti non meramente limitati alla valorizzazione dei beni di cui sono proprietari.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario SGARBI, il quale esprime anzitutto compiacimento per il rinnovato clima di intesa che caratterizza i rapporti fra maggioranza e opposizione in tema di beni culturali.

Nega poi alla senatrice Acciarini che egli intenda proporsi quale arbitro del «gusto» con particolare riguardo agli interventi di restauro architettonico, né che abbia in animo di porre indiscriminatamente sotto processo la categoria dei sovrintendenti. Al contrario, testimonia loro il suo sostegno e la sua stima. Ciò non di meno, una dura opposizione si impone quando essi contravvengano ai principi della Carta del Restauro del 1972 che, sulla base delle tesi di Brandi, sancì i principi universalmente accettati del restauro architettonico. A suo giudizio, infatti, non può in alcun modo essere condiviso l'atteggiamento della precedente gestione politica, che tendeva ad alzare le braccia di fronte all'intervento tecnico dei sovrintendenti, anche se giudicato erroneo. La rinuncia ad intervenire per sanare errori in corso d'opera – come nel caso della cancellata di Napoli ovvero della copertura dell'Ara Pacis – costituisce, a suo avviso, un atto di cecità politica di estrema gravità che non può essere avallato. Al contrario, l'autorità politica deve dimostrarsi estremamente vigile, anche avvalendosi di organismi consultivi di qualità. Al riguardo, nel comunicare l'intenzione di chiudere al più presto la polemica con il Consiglio superiore per i beni culturali, ribadisce peraltro la propria critica nei confronti di esternazioni non precedute da opportuni chiarimenti al massimo livello politico. Solo in tal senso, ed in quanto alcuni membri degli organismi consultivi tradizionali avevano tradito il proprio ruolo sul piano deontologico pubblicando sulla stampa articoli di critica nei confronti delle iniziative politiche del Ministero senza rispettare il debito riserbo in attesa di un confronto politico, egli aveva del resto invocato polemicamente un «comitato di saggi» di livello superiore, con il compito di tutelare quei beni culturali a valenza universale, di fatto indisponibili anche per chi i legittimi proprietari.

Egli richiama poi le indicazioni emerse nel dibattito a tutela dei centri storici ed auspica che l'indagine conoscitiva della Commissione possa indirizzarsi alla verifica degli scempi che si sono potuti perpetrare, con l'avallo di alcune sovrintendenze.

In tal senso, un valido correttivo può senz'altro essere costituito da un nuovo rapporto che le realtà regionali e locali, sia pure entro canoni e criteri dettati a livello nazionale per assicurare uniformità di metodo su tutto il territorio. Il livello locale può infatti proficuamente concorrere ad evitare il rischio dell'anarchia ed impedire il protrarsi dello scempio, imponendo una battuta d'arresto alla logica pilatesca che ha governato le scelte dell'Amministrazione nella passata gestione.

Altro valido strumento di contrasto potrebbe essere la rivitalizzazione degli ispettori centrali, cui potrebbe essere affidato anche un ruolo attivo di carattere correttivo.

Egli informa infine la Commissione di aver accolto questa mattina alla Camera dei deputati, nel corso dell'esame della manovra finanziaria come licenziata dal Senato, un ordine del giorno che impegna il Governo a coordinare in un unico centro di responsabilità amministrativa gli Istituti dipendenti dal Ministero. Inoltre, egli ha reso il parere favorevole del Governo su un'iniziativa dell'opposizione che modifica l'articolo 24 (ex ar-

articolo 22) del disegno di legge finanziaria, in tema di servizi dei beni culturali. Al riguardo, ricorda che l'articolo 22, nella sua stesura originaria, null'altro faceva se non estendere ai musei nazionali meccanismi già sperimentati dall'opposizione in alcune delle amministrazioni comunali in cui è al governo, come Roma e Venezia. Ciò nonostante, onde porre termine a polemiche strumentali, egli ha ritenuto di accogliere il predetto suggerimento, a suo giudizio migliorativo del testo.

Il senatore D'ANDREA osserva che l'emendamento dell'opposizione su cui il Governo si è manifestato oggi disponibile alla Camera dei deputati è identico ad un emendamento presentato dalla medesima parte politica in Senato, su cui invece il Governo aveva dato parere decisamente contrario. Non può peraltro non rallegrarsi di tale ravvedimento, sia pure tardivo.

Si associa la senatrice ACCIARINI.

Il presidente ASCIUTTI, nel ringraziare il sottosegretario Sgarbi per la sua replica, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

32^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BUCCIERO***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo**(55) EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione**(770) CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione**(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)*

Introduce l'esame congiunto, per le parti di competenza della Commissione, il relatore, senatore FABBRI, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 795 si propone di attuare una revisione sistematica della legislazione concernente gli stranieri, dando così attuazione all'impegno assunto dal Governo di pervenire ad una sistemazione, sul piano dell'ordinamento interno, della disciplina del fenomeno immigratorio, alimentato in modo crescente non soltanto dallo stato di miseria e di disoccupazione in cui versano molti paesi del Terzo Mondo, ma anche negli ultimi anni, dai numerosi focolai bellici accesi in Europa e dal crollo dei regimi comunisti.

L'esigenza di innovare profondamente l'attuale disciplina in materia di immigrazione contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 costituisce ormai una necessità ineludibile, unanimemente avvertita da coloro che a vario titolo operano nelle istituzioni e nella società civile. Con il disegno di legge all'esame, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di giustificare l'ingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione a un'attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo e anche a tempo indeterminato. Si tiene

conto, inoltre, delle dinamiche effettive del fenomeno in Italia e in Europa e degli orientamenti contenuti nella proposta di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.

Tra gli elementi più rilevanti dell'iniziativa legislativa all'esame, in particolare per quel che riguarda il lavoro e le politiche sociali, giova ricordare l'impegno per l'integrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel modo del lavoro attraverso l'introduzione della nuova figura del contratto di soggiorno; la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro anche con decreti infrannuali; la soppressione dell'istituto dello *sponsor* e la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari.

Passando ad un esame più dettagliato delle parti del disegno di legge n. 795 di competenza della Commissione, il relatore si sofferma in primo luogo sull'articolo 3, che riformula il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base al quale la definizione annuale delle quote massime di ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio. La nuova disciplina dispone, tra l'altro, che il decreto sia emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori decreti in corso di anno, qualora se ne ravvisi la necessità.

Con l'articolo 4, recante la nuova disciplina del permesso di soggiorno, si dà una prima attuazione al principio per cui l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro dipendente è consentito solo ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, al comma 1, la lettera d), capoverso 3-*bis*, primo periodo, specifica che il relativo permesso è rilasciato solo a seguito della sottoscrizione di tale contratto, quindi successivamente all'ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato. Di conseguenza le lettere a) e b), ai fini della definizione della durata del permesso, sopprimono il rinvio ai termini previsti dal visto di ingresso; il successivo capoverso 3-*quater* della lettera d) porta a due anni il limite del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri per motivi di lavoro autonomo.

Con riguardo al permesso per motivi di lavoro subordinato, il citato capoverso 3-*bis* fa quindi rinvio, al secondo periodo, ai termini stabiliti nel summenzionato contratto di soggiorno e dispone, in ogni caso, nuovi limiti massimi di durata del permesso, nelle seguenti misure: nove mesi complessivi per uno o più contratti di lavoro stagionale, a fronte del limite vigente, pari a sei mesi ovvero a nove mesi per i settori che richiedano tale estensione; un anno in caso di contratto di lavoro subordinato a termine; due anni in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per quest'ultimo aspetto, la attuale disciplina non subisce modifiche.

Ai sensi del capoverso 3-*ter* della lettera d), all'extracomunitario che sia venuto nel territorio nazionale per almeno due anni di seguito per lavoro stagionale può essere rilasciato, per il medesimo titolo, un unico per-

messo pluriennale fino a un massimo di tre annualità, attualmente non previsto, a condizione che l'attività consista in «impieghi ripetitivi». Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso pluriennale è revocato immediatamente in caso di abuso.

Il relatore illustra quindi la successiva lettera *e*), che riformula il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286, relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Mentre l'attuale disciplina prevede un termine unico - 30 giorni prima della scadenza del permesso -, il nuovo testo ne individua tre - 90, 60 e 30 giorni - rispettivamente per il permesso per lavoro dipendente a tempo indeterminato, per quello per lavoro subordinato a termine e per tutte le altre fattispecie.

L'articolo 5 introduce l'istituto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra un datore italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un cittadino extracomunitario. La sottoscrizione di tale contratto - ai sensi della novella di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera *d*) - costituisce una condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente. Il contratto, a pena di nullità, deve contenere la garanzia - da parte del datore - di un'adeguata sistemazione per il dipendente e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza. Ai sensi del capoverso 2, il contratto di soggiorno è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione da emanarsi nei sei mesi successivi alla pubblicazione della legge.

L'articolo 6 modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in quello per motivi di lavoro. Secondo la nuova disciplina, tale conversione dovrebbe essere subordinata, se per motivi di lavoro dipendente, alla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; se per motivi di lavoro autonomo, alla certificazione della sussistenza - da parte dell'ufficio territoriale del Governo della provincia - dei requisiti posti dall'articolo 26 del testo unico.

Dopo avere dato conto del contenuto dell'articolo 7, che introduce una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore i lavoro, il relatore passa ad illustrare l'articolo 14 che, alla lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che nell'ambito dei decreti con cui viene disciplinato l'accesso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato, siano incluse quote riservate ai soggetti che abbiano almeno un ascendente - fino al terzo grado in linea retta - cittadino italiano e che risiedano in paesi non appartenenti all'Unione europea.

La successiva lettera *b*) inserisce un comma 4-*bis* nel citato articolo 21 del Decreto legislativo n. 286, con il quale si dispone che i decreti tengano altresì conto dei dati sulla richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza elaborati dall'Anagrafe istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alle offerte e

alle richieste di lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari. Inoltre, ai fini della definizione dei dati in esame, la lettera b) demanda alle norme regolamentari attuative la definizione di possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 15, in materia di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e di lavoro autonomo, novella integralmente l'articolo 22 del decreto legislativo n. 268, prevedendo, al capoverso 1, l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura, di uno sportello unico per l'immigrazione, al quale compete, in luogo delle direzioni provinciali del lavoro, la responsabilità dell'intero procedimento relativo alle assunzioni dei soggetti in esame.

Il capoverso 2 disciplina i contenuti della domanda che deve essere presentata dal datore di lavoro ai fini dell'assunzione – a tempo indeterminato o a termine – di un lavoratore extracomunitario. Occorre altresì ricordare che con la nuova disciplina la competenza territoriale, ai fini dell'individuazione dello sportello, è determinata con riferimento alla residenza del datore, mentre nella disciplina vigente, il riferimento è invece costituito dal luogo prevalente di svolgimento della futura attività lavorativa. Inoltre l'autorizzazione al lavoro è ridenominata, al capoverso 3, nullaosta al lavoro, che assorbe altresì l'attuale nullaosta provvisorio della questura. Sempre al medesimo capoverso, sono indicati i documenti che il datore di lavoro è tenuto a presentare allo sportello unico, ivi compresa la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, contenente le relative condizioni, nonché l'impegno al pagamento delle spese di ritorno nel Paese di provenienza.

Il capoverso 4 introduce una procedura di verifica dell'assenza di domanda di impiego da parte di soggetti italiani o comunitari, compiuta – su comunicazione dello sportello unico – dal centro per l'impiego territorialmente competente, mediante diffusione dell'offerta agli altri centri per l'impiego nonché su Internet o con ogni altro mezzo disponibile e mediante gli eventuali obblighi di presentazione presso il centro per i disoccupati. Il centro stesso deve, in ogni caso, fornire risposta allo sportello unico entro 20 giorni e le domande eventualmente acquisite sono comunicate anche al datore. In mancanza di risposta da parte del centro entro il predetto termine, lo sportello unico provvede egualmente.

In base alla formulazione del successivo capoverso 5, che forse, secondo il relatore, dovrebbe essere meglio chiarita, si dovrebbe intendere, che anche in caso di esito positivo della verifica di disponibilità, il datore possa comunque assumere un lavoratore extracomunitario e che la procedura summenzionata sia intesa solo a segnalare al medesimo datore le domande eventualmente acquisite.

Lo sportello unico provvede, in ogni caso, entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta, sentito il questore, e rilascia il nullaosta al lavoro a condizione che siano rispettate le quote di programmazione dei flussi di ingresso nonché le prescrizioni del contratto collettivo applicabile alla fattispecie. Lo sportello, su richiesta del datore, trasmette la documen-

tazione agli uffici consolari del Paese di stabile residenza o di origine dello straniero, ove possibile in via telematica.

Il nullaosta ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio, termine identico a quello posto dall'attuale comma 5 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286.

Le altre disposizioni del nuovo testo di tale norma disciplinano, al primo periodo del capoverso 6 ed al capoverso 8, la procedura per il rilascio del visto di ingresso da parte degli uffici consolari del Paese di stabile residenza o di origine dello straniero, che deve recare – secondo una disposizione innovativa – il codice fiscale del lavoratore extracomunitario; il successivo secondo periodo del capoverso 6 dispone che il lavoratore, entro otto giorni dall'ingresso, stipuli il contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo sportello unico che ha rilasciato il nullaosta, e reca norme sulla conservazione e sulla trasmissione del medesimo contratto.

Il capoverso 7 prevede una sanzione amministrativa, accertata ed irrogata dal prefetto, per l'ipotesi in cui il datore ometta di comunicare allo sportello unico ogni variazione del rapporto di lavoro.

Il capoverso 9 – relativo agli scambi di informazione in materia di lavoratori extracomunitari tra pubbliche amministrazioni e all'«Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari» dell'INPS - integra l'attuale comma 7 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286, estendendo l'ambito delle informazioni ai permessi concernenti i familiari, e prevedendo altresì la trasmissione delle informazioni medesime, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente.

Il capoverso 10 concerne l'obbligo da parte dello sportello unico di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo dei nullaosta rilasciati, ai fini del controllo del rispetto delle quote programmate di flussi di ingresso, e il capoverso 11 – relativo alle conseguenze della perdita del posto, anche per dimissioni, da parte del lavoratore extracomunitario e all'esclusione della revoca del permesso di soggiorno – corrisponde all'attuale comma 9 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286, salvo per quel che concerne il periodo minimo di durata di iscrizione nelle liste di collocamento, ridotto da un anno a sei mesi, fermo restando, come nella disciplina vigente, l'eventuale più elevato periodo di durata residua del permesso.

Il capoverso 12 riguarda le sanzioni penali per l'ipotesi in cui il datore occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi del relativo permesso di soggiorno o aventi un permesso scaduto, revocato o annullato. Rispetto alla legislazione vigente, vi sono innovazioni riguardo al carattere cumulativo – e non più alternativo – delle pene dell'arresto e dell'ammenda e alla misura di quest'ultima, pari a 2582,28 euro, pari a circa 5 milioni di lire, per ogni lavoratore impiegato. Il capoverso 13 – corrispondente all'attuale comma 11, primo periodo, dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286 – conferma il principio della conservazione, in caso di rimpatrio del lavoratore extracomunitario, dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, a prescindere dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

Viene invece soppressa la norma di cui al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 22 del testo unico, cioè la facoltà di richiedere – da parte degli extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale – la liquidazione dei contributi previdenziali obbligatori versati in loro favore, maggiorati del 5 per cento annuo. Si ricorda che tale facoltà è subordinata all'assenza di una disciplina della materia da parte delle convenzioni internazionali, le quali prevedono in genere forme di ricongiunzione – anziché di liquidazione – in uno dei due Paesi dei contributi maturati nei medesimi.

Il capoverso 14 conferma che le competenze degli istituti di patronato e di assistenza sociale concernono anche i lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia e il capoverso 15 riproduce le norme dell'attuale comma 13 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286, relative al riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero, sia per i lavoratori italiani che per quelli extracomunitari, e alla partecipazione dei lavoratori extracomunitari ai corsi di formazione e riqualificazione che si svolgano nel territorio nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 15 integra la formulazione del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore dà quindi brevemente conto del contenuto dell'articolo 16, soppressivo dell'istituto dello *sponsor*, ovvero del prestatore di garanzie finalizzate alla ricerca di lavoro in Italia da parte di uno straniero, sostituito dalla previsione di titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall'aver frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati.

L'articolo 17, sul lavoro stagionale, sostituisce integralmente il vigente articolo 24 del testo unico del 1998, coordinando la fattispecie del lavoro stagionale con la nuova disciplina dell'avviamento al lavoro introdotta dall'articolo 15, già illustrato. Il comma 1 stabilisce che i soggetti intenzionati ad instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa non più all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, ma allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.

Il comma 2 dell'articolo in esame definisce i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, e il comma 3 modifica parzialmente la validità temporale dell'autorizzazione al lavoro stagionale portando da sei mesi a nove mesi il termine massimo, precedentemente previsto in tale misura solo per i settori che avessero fatta richiesta di estensione. Le altre modifiche alla normativa vigente riguardano, al comma 5, l'attribuzione alle commissioni regionali permanenti tripartite della possibilità di stipulare le convenzioni per favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale, e una modifica di coordinamento testuale al comma 6.

Il relatore passa quindi ad illustrare gli altri due disegni di legge di iniziativa parlamentare, iscritti all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge del Governo: il disegno di legge n. 55, d'iniziativa dei senatori Eufemi, Cutrufo e Ciccanti, affronta sostanzialmente i profili riguardanti la diffusione della conoscenza delle norme costituzionali e dell'ordinamento giuridico italiano tra i lavoratori extra comunitari; la regolazione dei flussi migratori attraverso accordi bilaterali con i paesi di provenienza e la disciplina delle espulsioni. Il disegno di legge n. 770, d'iniziativa del senatore Crema, reca una nuova disciplina dei permessi di soggiorno e delle espulsioni, intesa, come sottolinea il proponente, a conciliare le esigenze di sicurezza con quelle di una civile e ragionevole trattazione del fenomeno migratorio e delle nuove problematiche ad esso connesse.

La senatrice PILONI ritiene che, prima di avviare la discussione sul merito dei provvedimenti all'esame, si debba valutare con attenzione la prevalenza delle norme in materia di lavoro che caratterizza il disegno di legge d'iniziativa governativa. E' infatti necessario, a suo avviso, che, in via preliminare rispetto all'esame dei singoli aspetti di tale provvedimento, si valuti l'opportunità di segnalare alla Presidenza del Senato la concorrente competenza delle Commissioni permanenti 1^a e 11^a al fine di una eventuale nuova assegnazione dei provvedimenti in titolo a queste ultime.

Il presidente BUCCIERO osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile affrontare questa questione prima dello svolgimento della relazione introduttiva da parte del senatore Fabbri. Con riferimento all'oggetto dell'intervento della senatrice Piloni, fa presente che nella passata legislatura la disciplina generale sull'immigrazione è stata sempre considerata di esclusiva competenza della Commissione affari costituzionali, senza alcuna eccezione. Ricorda inoltre che l'esame in sede referente dei disegni di legge all'esame congiunto è già iniziato presso tale Commissione ed è in corso la discussione generale. Ciò non costituisce un motivo formale di preclusione di un eventuale conflitto di competenza, ma è obiettivamente rilevante in relazione al buon andamento dei lavori parlamentari, poiché una nuova assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 11^a comporterebbe comunque la necessità di riprendere i lavori dall'inizio.

Dopo che il senatore TOFANI ha dichiarato di concordare con le osservazioni del Presidente, il senatore VIVIANI rileva che il semplice riferimento alla prassi non costituisce di per sé un argomento utile a risolvere la questione sollevata dalla senatrice Piloni. A differenza di altri precedenti provvedimenti in materia di immigrazione, infatti, il disegno di legge n. 795 si caratterizza per la scelta di subordinare il riconoscimento del diritto di accesso sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari all'avvio di un rapporto di lavoro, che, pertanto, costituisce la condizione indispensabile per la regolarità dell'ingresso stesso. Tale peculiarità contenutistica è emersa con chiarezza nel corso delle audizioni informali che si

sono svolte questa mattina presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, alle quali egli ha preso parte: in tale occasione, infatti, tutti gli interventi dei soggetti ascoltati hanno rivolto la loro attenzione prevalentemente alle problematiche inerenti il rapporto di lavoro.

Il relatore, senatore FABBRI, condivide l'accento posto sui profili lavoristici del provvedimento governativo, ma osserva che esso tocca numerose altre fattispecie, con un'ampiezza tale da far ritenere comunque preferibile che l'esame di merito si svolga presso la Commissione affari costituzionali, ferma restando la rilevanza che l'avviso della Commissione lavoro, previdenza sociale può rivestire. Per tale motivo, potrebbe essere opportuno che la Commissione, al termine dell'esame, valuti la possibilità di conferirgli, nella qualità di relatore uno specifico mandato di avvalersi della facoltà concessa ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del Regolamento del Senato per illustrare alla Commissione affari costituzionali i contenuti del parere espresso e della discussione svoltasi su di esso. In tal modo, si potrebbe sottolineare la pregnanza del parere della Commissione, senza però adottare iniziative che potrebbero ritardare l'*iter* del disegno di legge n. 795. Ciò, ovviamente senza alcuna pregiudizio per la facoltà di ciascun senatore di prendere parte ai lavori di tale Commissione, in base alla norma regolamentare testé ricordata.

Il senatore VANZO condivide le osservazioni riferite alla rilevanza delle materie di competenza della Commissione poiché, in effetti, nella proposta del Governo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro è l'elemento condizionante per l'ingresso del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale. Tuttavia, in materia di immigrazione, la carenza di regole è tale da sollecitare un'accelerazione, e non certo un rallentamento, dell'*iter* del disegno di legge n. 795. Pertanto, la sua parte politica ritiene che non sussistano i presupposti per una nuova assegnazione di tale provvedimento alle Commissioni riunite 1^a e 11^a.

Il senatore TREU non ritiene che la attuale regolazione dei fenomeni connessi all'immigrazione si caratterizzi per la condizione di vuoto normativo evocata dal senatore Vanzo, le cui preoccupazioni pertanto non condivide. Osserva invece che vi è una convergenza di tutti gli interventi nel constatare che gran parte delle norme contenute nel disegno di legge n. 795 hanno ad oggetto il rapporto di lavoro. Pertanto, il richiamo alla prassi delle precedenti legislature non ha carattere dirimente e, d'altra parte, non vi sono profili di diritto che ostino ad una nuova assegnazione dei disegni di legge in titolo, coerente con il loro contenuto.

Dopo che il senatore MORRA ha fatto presente che, ai fini dell'economia dei lavori, l'avvio dell'esame in sede referente presso la 1^a Commissione permanente dei provvedimenti in titolo, rende fortemente inopportuna la proposta di riassegnare gli stessi alle Commissioni riunite 1^a e 11^a, il senatore Tommaso SODANO esprime l'auspicio che la proposta

della senatrice Piloni venga accolta, in quanto con essa si potrebbe pervenire ad un nuovo deferimento dei provvedimenti in titolo, più puntualmente riferito alla rilevanza dei profili lavoristici in esso contenuti. Dissente pertanto dai rilievi del senatore Morra e osserva che, stante lo stadio iniziale dell'esame presso la 1^a Commissione permanente, non vi sarebbe alcun pregiudizio sostanziale al buon andamento dei lavori parlamentari nel caso di una nuova assegnazione dei disegni di legge n. 795, 55 e 770. Peraltro, la discussione su di essi dovrà essere molto approfondita e, in particolare, si dovrà valutare la coerenza interna delle singole disposizioni; a tale proposito, il senatore Tommaso Sodano ritiene che si dovrebbe valutare la possibilità di procedere allo stralcio del Capo II del disegno di legge n. 795, in materia di asilo, considerata la peculiarità della fattispecie, che deve essere tenuta distinta rispetto alla disciplina generale dell'immigrazione.

Prende quindi la parola il sottosegretario TAORMINA il quale fa preliminarmente presente che il Governo, atteso il carattere fortemente innovativo del disegno di legge n. 795, ne auspica un esame approfondito e senza remore da parte delle Camere, in tutte le fasi della procedura di approvazione. Indubbiamente, le norme in materia di lavoro sono numerose ed importanti, specialmente per quel che riguarda l'introduzione del contratto di soggiorno e la previsione di una sanzione di nullità per i casi in cui il datore di lavoro non provveda alla sistemazione del lavoratore e al pagamento delle spese per il rientro nel Paese di provenienza. Ciò, in effetti, costituisce l'innovazione più rilevante rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro che, però, per il resto, rimane inalterata. E' indubbiamente vero che nella proposta di riforma della normativa vigente l'instaurazione del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per la permanenza del lavoratore extracomunitario sul territorio nazionale, ma tale profilo va ricordato strettamente alle questioni di ordine pubblico che, nell'impostazione del Governo, sono alla base della nuova disciplina degli ingressi. Pertanto, il rappresentante del Governo non ravvisa l'esigenza di una nuova assegnazione dei disegni di legge in titolo alle Commissioni riunite 1^a e 11^a mentre ritiene indubbiamente necessario che la Commissione lavoro, previdenza sociale faccia pervenire alla Commissione di merito un parere ampio, articolato e approfondito sui profili di competenza. E' stato incidentalmente sollevato il problema del diritto d'asilo, per il quale il senatore Tommaso Sodano ha ventilato la possibilità di uno stralcio del Capo II del disegno di legge n. 795. In proposito, occorre chiarire che il Governo è ben consapevole della necessità di disciplinare in un distinto provvedimento l'intera materia del diritto d'asilo. Gli articoli che disciplinano questa materia nel disegno di legge n. 795 si limitano a prendere in considerazione soltanto alcuni profili specifici, volti all'introduzione di un procedura semplificata e decentrata per il riconoscimento del diritto di asilo, anche al fine di fronteggiare le situazioni in cui è manifesta l'assenza delle condizioni per la concessione di esso e di impedire che tale istituto sia utilizzato impropriamente, magari da soggetti tempo-

raneamente ricoverati nei centri di assistenza, per i quali è difficile persino risalire all'identità.

La senatrice PILONI fa presente al rappresentante del Governo che, al di là dell'opinione da questi espressa, il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni parlamentari è una prerogativa del Presidente del Senato, rispetto alla quale hanno facoltà di pronunciarsi le Commissioni permanenti, nei limiti posti dal Regolamento del Senato. Esprime quindi apprezzamento per la proposta del senatore Fabbri che, peraltro, andrebbe a suo parere meglio precisata.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver osservato che l'oggetto della discussione odierna è costituito, in sostanza, dalla differente valutazione che si è registrata nei vari interventi circa la rilevanza delle norme in materia di lavoro contenute nel disegno di legge n. 795, ai fini dell'esame di esso in sede referente, sottolinea l'esigenza di assicurare comunque il buon andamento dei lavori parlamentari e l'efficace raccordo dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea. A tale esigenza, a suo avviso, si ispira la proposta del relatore Fabbri, intesa nella sostanza a dare maggior rilievo al parere che verrà espresso dalla Commissione mediante il conferimento di uno specifico mandato al relatore stesso di intervenire nella Commissione di merito per illustrarne il contenuto. Ciò, ovviamente, non impedisce a ciascun componente della Commissione di avvalersi nel caso di specie, della facoltà concessa a tutti i senatori di prendere parte ai lavori delle Commissioni alle quali non appartengono, ai sensi dell'articolo 31, comma 1.

Ove non si volesse accogliere tale proposta, a suo avviso, non vi è altra alternativa che porre ai voti la proposta di sollevare il conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, per chiedere alla Presidenza del Senato di assegnare nuovamente alle Commissioni riunite 1^a e 11^a i disegni di legge in titolo.

Dopo che il senatore Tommaso SODANO ha osservato che il Presidente ha interpretato in senso restrittivo la proposta formulata dal relatore, il senatore DEMASI esprime l'avviso che, anche per l'economia dei lavori, è preferibile sciogliere esplicitamente il dubbio sulla competenza procedendo alla votazione sulla proposta di sollevare un conflitto di competenza.

La senatrice PILONI ritiene comunque insufficiente la proposta di delegare il relatore ad illustrare alla Commissione di merito i contenuti di un parere che non può che rappresentare l'avviso delle forze politiche di maggioranza. D'altra parte, poiché non è sua intenzione porre ostacoli all'*iter* dei disegni di legge in titolo proponendo di sollevare un conflitto di competenza nei termini previsti dal Regolamento, ritiene possibile integrare la proposta da ultimo riassunta dal Presidente con un impegno a rendere concreto il diritto di ogni senatore ad avvalersi della già ricordata fa-

coltà di cui all'articolo 31, comma 1 del Regolamento: a tal fine, nel caso di specie, occorrerebbe un preciso impegno della Presidenza della Commissione, per i prossimi giorni, di non convocare alcuna seduta negli orari previsti dalla 1^a Commissione permanente per lo svolgimento dell'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo.

Dopo che il senatore DEMASI ha ribadito il suo avviso favorevole ad un pronunciamento esplicito sulla materia oggetto della discussione odierna attraverso un voto, e dopo che i senatori PAGLIARULO e VIVIANI si sono pronunciati in senso favorevole alla proposta formulata dalla senatrice Piloni, il senatore MORRA osserva che, non essendo stato sollevato alcun conflitto di competenza, non vi è materia di un voto della Commissione. A suo parere la proposta della senatrice Piloni può essere accettata, nel senso che la Commissione, al termine dell'esame, potrà conferire al relatore il mandato di illustrare direttamente alla Commissione di merito i contenuti del parere che verrà espresso e che, d'altra parte, la Presidenza potrà accogliere la raccomandazione testé formulata dalla stessa senatrice Piloni, nel senso di cercare di adottare orari di lavoro della Commissione non sovrapposti a quelli nei quali la Commissione affari costituzionali esaminerà i disegni di legge in materia di immigrazione.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta della senatrice Piloni investe direttamente il tema della programmazione dei lavori della Commissione, che costituirà l'oggetto dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, convocato per domani alle ore 14,30. Egli ritiene pertanto che la questione potrà essere opportunamente esaminata in tale sede.

Ove non vi siano ulteriori richieste di intervenire su tale questione, propone di passare alla discussione sulla relazione svolta dal senatore Fabbri.

La senatrice PILONI si riserva di intervenire nella discussione all'esito delle decisioni che l'Ufficio di Presidenza adotterà in merito alla proposta da lei formulata.

Aderendo ad una richiesta del senatore PAGLIARULO, che si riserva di intervenire nella prossima seduta, il PRESIDENTE, constatato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14.

*IN SEDE REFERENTE***(721) MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale****(731) MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici****(861) SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ZAPPACOSTA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ricordando che la 13^a Commissione aveva affrontato nel corso della precedente legislatura la questione relativa alla istituzione del fascicolo di fabbricato, ravvisando la necessità di colmare un vuoto legislativo in ordine alla idoneità e alla sicurezza degli edifici. Infatti, tragici eventi relativi al crollo di alcuni palazzi denotano l'inadeguatezza delle disposizioni volte a garantire la sicurezza degli edifici e l'incolumità delle vite umane; per queste ragioni si avverte la necessità di un codificato obbligo di verifica delle condizioni di stabilità degli edifici.

D'altro canto, il problema del rischio edilizio deve essere affrontato, individuando i fattori che determinano l'insicurezza degli edifici, tra i quali vanno annoverati la diffusa illegalità che ha favorito i fenomeni di abusivismo edilizio, la responsabilità di genere storico-culturale, relativa alla giusta valutazione delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni edificati, nonché la scarsa attenzione rivolta alla direzione e alla sorveglianza dei lavori in corso d'opera.

Tale drammatica situazione è confermata altresì da uno studio del CENSIS dal quale emerge che oltre 3 milioni di abitazioni a rischio statico devono essere sottoposte a verifica sia per ragioni di anzianità sia per cause tecniche. Infatti, per quanto concerne la situazione degli edifici più vecchi, bisogna considerare che nei centri storici delle grandi città interventi di restauro e manutenzione sono meno presenti e che gran parte degli edifici sono stati costruiti nel dopoguerra. Per quanto riguarda invece le ragioni di ordine tecnico, bisogna tener conto del fatto che tra il 1986 ed il 1987 risultano condonati oltre 3 milioni di alloggi e un'indagine del CENSIS, effettuata all'epoca di tale condono, ha accertato che oltre un milione di edifici è considerato a rischio per ragioni costruttive. Relativamente al rischio statico, peraltro, il Consiglio nazionale dei geologi ha affermato che la dinamica territoriale ed ambientale dovrebbe essere oggetto di un continuo monitoraggio, poiché è indispensabile oltre all'esame strutturale dei fabbricati anche la valutazione delle variazioni fisiche ed ambientali del suolo e del sottosuolo.

In base al quadro delineato, si può giungere alla conclusione che il patrimonio edilizio più a rischio riguarda il 20 per cento circa del totale; si tratta di una valutazione indicativa che sottolinea però la necessità di pervenire ad una mappa del rischio abitativo e lo strumento che si ritiene più efficace, per tale obiettivo, è costituito dalla scheda di rilevazione del fabbricato, cioè un documento di identificazione contenente le informazioni relative alle caratteristiche sia progettuali che strutturali degli immobili. A questa scheda dovrà inoltre essere allegata una relazione tecnica compilata dal progettista o proprietario, che illustri lo stato dell'immobile con eventuali accertamenti. I dati così raccolti confluiranno in una apposita banca dati, mentre un organismo centrale stabilirà lo schema tipo, i contenuti e le modalità di redazione e aggiornamento della scheda di fabbricato.

Soffermandosi sul merito dei provvedimenti in titolo, fa quindi presente che i disegni di legge nn. 721 e 731 presentano linee direttrici e progettuali solo in alcuni aspetti parallele, con diverse differenziazioni. Entrambi i disegni di legge indicano i medesimi elementi identificativi di carattere progettuale, strutturale ed impiantistico. Il disegno di legge n. 721 prescrive la prima redazione del fascicolo di fabbricato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge e l'aggiornamento decennale dello stesso anche per gli edifici in costruzione, mentre il disegno di legge n. 731 fissa modalità e tempi di redazione differenti a seconda delle caratteristiche di rischio delle aree dove sorgono i fabbricati.

Inoltre ambedue i disegni di legge individuano in un tecnico abilitato da almeno dieci anni o nel proprietario o legale amministratore la figura che redige il fascicolo di fabbricato; nel disegno di legge n. 721 tra i requisiti che devono essere in possesso del tecnico si annovera anche la frequenza di un corso di formazione professionale tenuto dalle regioni. Circa la predisposizione dello schema tipo del fascicolo, il disegno di legge n. 721, dispone l'intervento del Ministro delle infrastrutture, mentre il dise-

gno di legge n. 731 affida tale predisposizione al comune entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Entrambi i disegni di legge stabiliscono che il comune, titolare della funzione di controllo, predisponga una banca dati informatica e prevedono forme di convenzionamento con gli ordini professionali dei tecnici abilitati alla redazione del fascicolo, convenzioni con le società assicurative, nonché forme di agevolazioni per coloro che adempiono all'obbligo di predisporre il fascicolo di fabbricato; inoltre il disegno di legge n. 721 prevede anche un sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che omettano di compilare il fascicolo di fabbricato.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 861, fa presente che attore della certificazione risulta essere il proprietario o il comproprietario o condomino delegato. Lo schema tipo della scheda di rilevazione del fabbricato è predisposto dal Ministro delle infrastrutture entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, mentre l'autocertificazione potrebbe contenere i dati conoscitivi del fabbricato riguardanti, tra gli altri, i certificati di abitabilità, di agibilità e di collaudo statico, i dati conoscitivi sulle condizioni strutturali ed igieniche del fabbricato, nonché altre informazioni attinenti alla vicinanza di ripetitori, alla presenza di cumuli di rifiuti e a lavori di scavo in prossimità del fabbricato.

Il senatore MANFREDI richiama l'attenzione del relatore sul fatto che nel disegno di legge n. 721 si fissa in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale si prevede il fascicolo di sicurezza del fabbricato per ciascun edificio, fermo restando che i comuni possono anticipare l'anzidetto termine con riferimento agli edifici in evidenti condizioni di rischio. Inoltre, la compilazione e la conservazione del fascicolo di sicurezza del fabbricato sono a cura del proprietario o del legale amministratore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

25^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(368) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGNALBÒ che, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, rileva come alcune previsioni in esso contenute per il loro dettaglio evidentemente confliggono con le competenze attribuite alle regioni in materia urbanistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(721) MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

(731) MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici

(861) SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo che il relatore MAFFIOLI ha riferito sul contenuto dei disegni di legge in titolo, prende la parola il sottosegretario GAGLIARDI il quale ritiene che i disegni di legge in esame intervengano in una materia, quella del governo del territorio, rientrando nella competenza concorrente. In proposito, condividendo la necessità dell'introduzione di un'analisi e documentazione delle condizioni di sicurezza degli edifici pubblici e privati, ritiene che la parte prevalente delle disposizioni contenute nei provvedimenti in titolo possa essere considerata come recante principi fondamentali. Appare peraltro opportuno demandare espressamente alle regioni l'adozione della normativa di attuazione chiarendo che le norme di dettaglio contenute nei disegni di legge in titolo sono applicabili nel territorio delle regioni solo sino all'entrata in vigore della legislazione regionale di attuazione. Sotto questo profilo ritiene che l'articolo 3 dell'atto Senato n. 721 dovrebbe prevedere anche l'emanazione da parte delle regioni della normativa applicativa e di dettaglio, mentre appare corretta l'attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative previste dall'articolo 2 dell'atto Senato n. 731. Quanto all'atto Senato n. 861, limitandosi a prevedere l'istituzione della scheda di rilevazione dei fabbricati, esso appare in linea con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Il presidente PASTORE ritiene che debbano essere con chiarezza distinte le disposizioni recanti principi da quelle recanti normativa di dettaglio. A quest'ultimo proposito, crede che occorrerebbe precisare che la normativa di dettaglio contenuta nelle leggi dello Stato, in una materia di competenza concorrente, può essere applicata sul territorio regionale solo in caso di accertata inadempienza da parte delle regioni nell'attuare i principi fissati dal legislatore nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(841) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, già approvato dalla Camera dei deputati. È prevista l'istituzione di un Comitato di sicurezza finanziaria composto da dieci membri. Viene a tal fine prevista una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala che nella relazione di accompagnamento viene specificato che «alle eventuali spese di funzionamento del Comitato si può fare senz'altro fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche della circostanza che, sempre all'articolo 1, viene soppressa una Commissione consultiva – ancora funzionante – prevista dal testo unico in materia valutaria».

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, occorre dunque valutare se ed in che misura l'emendamento 1.4 del Governo – volto a reintrodurre la Commissione soppressa – sia suscettibile di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, con riferimento alle osservazioni formulate sull'emendamento 1.4, il Comitato di sicurezza finanziaria è istituito senza oneri a carico del bilancio dello

Stato. Fa presente, inoltre, che il Comitato è composto da dirigenti della pubblica amministrazione e che, sulla base dell'esperienza sino ad ora maturata, è possibile affermare che dal funzionamento del Comitato stesso non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio. Pertanto, dalla reintroduzione della Commissione consultiva prevista dal testo unico in materia valutaria non derivano maggiori oneri: il Comitato e la Commissione possono quindi coesistere senza effetti negativi sulla finanza pubblica. Sottolinea, infine, che la Commissione consultiva non sarà chiamata a rendere il proprio parere sui provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto-legge per espressa previsione contenuta nell'emendamento 1.4.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando la necessità di un ulteriore approfondimento rispetto a quanto riportato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante misure urgenti concernenti l'AGEA, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano. Per quanto di competenza, segnala le lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 che ampliano il numero di membri del Consiglio di amministrazione dell'AGEA, ed istituiscono un nuovo organo (il Consiglio di rappresentanza) composto da dieci membri. Posto che per ciascun componente degli organi dell'AGEA è espressamente prevista la corresponsione di un compenso (comma 5 dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 165 del 1999), occorre valutare se possano conseguire maggiori oneri a carico dello Stato. Occorre, inoltre, valutare se possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica dalla previsione dell'immediata esigibilità delle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola, di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 1. Segnala, infine, che l'articolo 5 proroga di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano che altrimenti avrebbe cessato la propria attività il 7 novembre 2001. Dalla relazione illustrativa si evince tuttavia che nel bilancio di previsione per il 2002 è già previsto uno stanziamento di competenza per il contributo ordinario in favore di tale Ente. Dopo aver acquisito conferma della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga, valutati in 232.406 euro per l'anno 2002, sembra necessario quantificare anche l'onere per la prosecuzione dell'attività dell'Ente per l'anno

2001, onere che non sembra essere stato considerato a legislazione vigente. Dovendo quindi ipotizzare una riformulazione della clausola di copertura, si segnala anche che per il 2002 il fondo speciale di parte corrente utilizzato è quello relativo all'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali che non presenterebbe le risorse necessarie.

Il sottosegretario DELFINO precisa che l'ampliamento del numero di membri degli organi dell'AGEA non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto alla relativa copertura si provvede nell'ambito delle risorse stanziato per il funzionamento dell'Agenzia. Per quanto concerne, inoltre, la previsione della immediata esigibilità delle dichiarazioni, fa presente che, anche in questo caso, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la disposizione è esclusivamente volta a snellire l'attività di erogazione dei contributi. Ritiene infine condivisibile l'esigenza di provvedere ad una modifica di una copertura finanziaria dell'articolo 5 anche per tener conto degli oneri relativi al 2001.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, concordando con le osservazioni testé svolte, e considerata quindi – rispetto all'articolo 5 – anche l'esigenza di provvedere alla copertura degli oneri relativi al 2001, propone di far ricorso, sia per il 2001 che per il 2002, all'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, anziché a quello relativo al Ministero delle politiche agricole, per quanto concerne i profili di copertura di cui all'articolo 5.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni dei rappresentanti del Governo, ritiene opportuno tuttavia inserire nel parere l'osservazione secondo cui, alle spese connesse con l'ampliamento degli organi dell'Ente, si debba provvedere nel limite delle risorse stanziato.

Il senatore MICHELINI, facendo presente che dall'innalzamento del numero dei componenti degli organi dell'AGEA possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ritiene che la soluzione di provvedere nell'ambito delle risorse stanziato non sia corretta in quanto mancherebbe una esplicita norma di copertura.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, introducendo una condizione secondo cui dall'ampliamento dei componenti non debba derivare un maggior onere a carico del bilancio dello Stato, si possono risolvere i profili finanziari di competenza della Commissione, salvaguardando l'autonomia organizzativa e contabile dell'AGEA, cui resta la facoltà di provvedere ai maggiori oneri con la riduzione di altre spese di funzionamento.

Il senatore MICHELINI ribadisce la necessità di introdurre una espressa disposizione legislativa al fine di prevedere l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Interviene il senatore PASQUINI per sottolineare la necessità che venga chiarita la quantificazione degli oneri connessi alla proroga dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, relativamente all'anno 2001.

Al presidente AZZOLLINI che, coerentemente alla legislazione vigente, ritiene congrua una quantificazione pari a due dodicesimi del contributo ordinario annuale, replica il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, giudicando corretta tale impostazione.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano inserite le seguenti modifiche:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-bis*). Dalle disposizioni di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;

All'articolo 5 sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(368) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele. Per quanto di competenza, segnala che sembrerebbe necessario sostituire, all'articolo 3, comma 1 (contenente la clausola di copertura), la parola: «valutato», con le altre: «pari a».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva l'opportunità di provvedere alla copertura degli oneri connessi al provvedimento mediante il ricorso ai fondi speciali relativi al bilancio triennale 2002-2004. Per quanto concerne, inoltre, le osservazioni sollevate dal relatore, precisa che sarebbe preferibile mantenere la parola «valutato» in quanto l'onere

non è suscettibile di una puntuale determinazione a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Il presidente AZZOLLINI, osservando che la Sottocommissione non può che esprimersi in merito alla clausola di copertura utilizzata dal provvedimento, propone di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire al Governo i necessari approfondimenti degli aspetti concernenti la copertura.

Conviene la Sottocommissione.

(627) Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, contenente disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani all'estero. Per quanto di competenza, segnala che, ai fini della disposizione di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, occorre che la Commissione sia preventivamente informata sulla quota dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri preordinata all'adempimento di obblighi internazionali. Mentre, da un punto di vista generale, sembrerebbe quindi necessario segnalare che tale esigenza informativa venga soddisfatta già a partire dall'approvazione della legge finanziaria per il 2002, per quanto riguarda il provvedimento in esame occorre invece che il Governo attesti la sussistenza delle risorse impiegate per la sua copertura nella quota del citato accantonamento finalizzata ad interventi vari.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce, anche in questo caso, l'opportunità di modificare la clausola di copertura mediante utilizzo dei fondi speciali previsti dalla finanziaria in corso di approvazione.

Il presidente AZZOLLINI, per ragioni analoghe a quelle esposte in occasione del provvedimento precedentemente esaminato, propone di rinviare l'esame per un approfondimento dei profili finanziari.

La Sottocommissione concorda.

(495) MELELEO. - Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare. Per quanto di

competenza, segnala che il provvedimento sembra comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Sarebbe pertanto necessario chiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai fini della verifica della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, concordando con le osservazioni del relatore, propone di rinviare l'esame per effettuare gli approfondimenti necessari alla predisposizione della relazione tecnica.

Conviene la Sottocommissione sulla richiesta di relazione tecnica.

(625) MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente l'istituzione della Guardia nazionale. Per quanto di competenza, segnala che sembrerebbe necessario chiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai fini della verifica della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e, peraltro, da esso non indicati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo e di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Conviene la Sottocommissione.

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo, parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica. Per quanto di competenza, occorre valutare, ove non esplicitato dal tenore della norma, se gli interventi di cui all'articolo 2 abbiano natura capitale, posto che la copertura è a valere sul fondo speciale di conto capitale.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.0.1 e 5.0.2 che sembrano introdurre maggiori oneri senza prevedere una adeguata copertura finanziaria. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.0.4 e 5.3 (nuovissimo testo) sul quale sembra necessario acquisire la relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver confermato che gli interventi di cui all'articolo 2 sono in conto capitale, fa presente che la partecipazione di componenti aggiuntivi al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, seppure a titolo gratuito, come previsto dagli emendamenti 5.2 e 5.0.3, comporta maggiori oneri conseguenti ad un contenzioso in cui l'Amministrazione risulterebbe soccombente per la mancanza del rispetto di parità di condizioni nell'ambito di uno stesso organo collegiale. Esprime, dunque, il proprio avviso contrario sugli emendamenti indicati. Per quanto concerne, inoltre, l'emendamento 5.3, ritiene che gli oneri connessi siano superiori a quelli indicati nella clausola di copertura, potendone derivare effetti negativi a carico delle gestioni dell'INPDAP. In merito all'emendamento 5.0.4, esprime il proprio avviso favorevole in ordine all'inserimento nell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, delle parole «e psicologia», nonché alla contestuale soppressione delle stesse al comma 6, a condizione che venga mantenuto il limite di spesa stabilito nel comma 4 per provvedere all'onere connesso all'utilizzazione del personale docente delle scuole, nelle università. Sugli emendamenti 3.0.1 e 5.0.2 concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.3, 3.0.1, 5.2, 5.0.3 e 5.0.2, nonché parere di nulla osta sull'emendamento 5.0.4 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano inserite le seguenti parole: «fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo del citato comma 4 dell'articolo 1».

Esprime, infine, parere favorevole sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 5^a e 13^a riunite:

(188) *GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali: parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

(368) *PIANETA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000: parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

(721) *MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale: parere favorevole;*

(731) *MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici: parere favorevole;*

(861) *SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato: parere favorevole.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERTUCCI

Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Su proposta del Presidente, onorevole BERTUCCI, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per la trasmissione televisiva «Dieci minuti di...programmi dell'accesso» relativamente al periodo 10 dicembre 2001-12 febbraio 2002.

La seduta termina alle ore 13,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dell'Associazione degli studiosi di diritto amministrativo.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini (892).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini (892).
- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati TREMAGLIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (16).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (217).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001 (184).

IV. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII*, n. 4).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).
- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (568).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

III. Esame dei disegni di legge:

- CENTARO. – Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).
- CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (475).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi,

fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (365-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 (368).
- Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (627).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle risultanze della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Doha, 8-13 novembre 2001).

AFFARI ASSEGNATI

I. Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Indicazioni risultanti dalla 56^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York 9-16 novembre 2001.

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Nota informativa del Ministro dell'economia e delle finanze sulle misure adottate per la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati (ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Lega Navale Italiana (n. 15).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– MELELEO. – Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (495).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– NIEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (585).

– PALOMBO ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione dei contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (594).

III. Esame del disegno di legge:

– MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale (625).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- I. Proposta di indagine conoscitiva sull'impiego e le prospettive di riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento dell'Unione europea.
 - II. Proposta di indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle attività produttive anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree depresse.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Consiglio Nazionale del Notariato.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finan-

ziamento del terrorismo internazionale (841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Audizione del Ministro per gli affari regionali.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PROVERA ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).
 - Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica (761).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’anagrafe bovina e l’Ente irriguo umbro-toscano (868) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui contenuti del «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» e sulle conclusioni della Commissione per la valutazione degli effetti della legge n. 335 del 1995 e dei successivi provvedimenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (824).
- e del voto regionale n. 12 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).

- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).

III. Esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale (721).
- MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici (731).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato (861).

II. Esame dei disegni di legge:

- RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).
 - GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale:

- Audizione, in rappresentanza del Fondo Internazionale d'Emergenza per l'Infanzia (UNICEF), del presidente del comitato italiano professor Giovanni Micali.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale (841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PROVERA. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).
- CENTARO. – Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

- EUFEMI ed altri.- Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale (A.S. 721).
- MONTINO ed altri. – Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici (A.S. 731).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato (A.S. 861).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica (A.S. 761).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (A.S. 868).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 14

Audizione del Direttore e del Vice Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 15,30

Costituzione della Commissione:

– Elezione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 13,30

Audizione del direttore del SISMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 13,30

Costituzione della Commissione:

– Elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 14,30

Costituzione del Comitato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 28 novembre 2001, ore 20

Elezione di un Vicepresidente.
